

TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA

Corte d'Assise sez. I°

N° 16/95 R. G. T.

C/ ROMEO PAOLO

UDIENZA DEL 13/04/2000

INDICE DELLE DICHIARAZIONI TRASCRITTE

1) **ROMEO PAOLO** da pag. 01 a pag. 107

ASSISTENTE: Romeo Paolo, libero, presente, difeso dagli avvocati Tommasini, che è presente, avvocato Zoccoli, che è presente, è assente avvocato Valentino e Cutrupi. Prego.

PRESIDENTE: Allora riprendiamo l'esame interrotto nella scorsa udienza. Prego, avvocato Tommasini.

Rapporti Romeo - Martino

AV. TOMMASINI: Grazie, Presidente. Senta, avvocato, Martino Paolo è stato imputato assieme a lei per il reato di favoreggiamento nel processo relativo alla fuga di Freda?

Martino non è stato mai indagato per la fuga di Franco Freda

IMP. ROMEO: Dicevo, avvocato, che la domanda mi offre la possibilità di chiarire quali sono stati i miei rapporti con Martino Paolo, rapporti che sin dall'inizio di questa vicenda giudiziaria hanno rappresentato un momento nodale, centrale della ipotesi accusatoria. Martino Paolo non è stato, per rispondere puntualmente alla sua domanda, mio coimputato nella vicenda della fuga di Franco Freda. Ho avuto modo già di fare rilevare alla Corte che questa è una circostanza alquanto strana, atteso che il Barreca Filippo sulla circostanza soltanto nel 1993 ha ritenuto per la prima volta di rivelare queste interferenze o questo ruolo che Martino Paolo, Paolo De Stefano ed altri nel 1979 avrebbero avuto in occasione della fuga di Franco Freda da Catanzaro. Ed è una circostanza, che come ho già fatto rilevare, denuncia, denota che il Barreca sul punto ha sicuramente mentito nel 1993, 1992, quando ha dato inizio alla sua collaborazione svelando queste circostanze, atteso che nel 1979, quando lo stesso che aveva avuto con il questore Canale Parola all'epoca, aveva prodotto una lettera, che assumeva essere scritta di pugno di Franco Freda e quindi assumeva di avere sostanzialmente sin dal 1979 rivelato alle autorità inquirenti ed anche ai magistrati di Catanzaro, a cui il questore Canale aveva portato la lettera per confrontare e verificare se quella scrittura appartenesse al Freda. E' vero che nel 1979 e 1980, negli anni successivi, tutte le

indagini che sono state compiute da prestigiosi magistrati e da autorevoli inquirenti sul punto non hanno mai evidenziato la partecipazione di Paolo Martino alla vicenda della fuga di Franco Freda o di altri esponenti del gruppo De Stefano in quella vicenda. E' certo che Paolo Martino non è stato nè indagato, nè imputato per la fuga di Franco Freda e tutto questo d'altro canto è facilmente desumibile dagli atti che sono stati prodotti sia dalla difesa che dall'accusa e acquisiti in questo processo.

Martino è stato assolto da tutte le imputazioni contestategli in Olimpia

AV. TOMMASINI: Senta, Martino Paolo è stato suo coimputato nel processo Olimpia per il reato associativo?

IMP. ROMEO: Sì, è stato e figura tra gli imputati del processo Olimpia. Io leggo, al di là delle mie conoscenze dirette sulle vicissitudini giudiziarie di Martino Paolo, nella richiesta di autorizzazione a procedere del 21 giugno 1993 tracciarsi un profilo per Martino, che io voglio riproporre alla Corte in modo schematico. Martino Paolo il 20 giugno del 1982 veniva arrestato su mandato di cattura del giudice istruttore per concorso in associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti; dopo aver ottenuto la libertà provvisoria per presunti motivi di salute, il Martino fu rinviato a giudizio con ordinanza del 13 giugno 1984, con la quale veniva revocata la libertà provvisoria, dopodichè il Martino si rendeva latitante e tale restava sino al 24 luglio 1990, quindi oltre sei anni. Nel frattempo il Martino veniva condannato per tale reato alla pena di anni sedici di reclusione con sentenza del Tribunale di Reggio Calabria del 19 luglio 1985, poi ridotta ad otto anni di reclusione in sede di Appello. Successivamente, e precisamente il 13 ottobre del 1986, veniva emesso a carico del Martino altro mandato di cattura nel procedimento per la guerra di mafia, ed anche in tale procedimento la sua collocazione era all'interno della cosca De Stefano-Tegano; in quest'ultimo procedimento veniva condannato dalla Corte d'Assise d'Appello alla pena di anni sette di reclusione con la sentenza del 23 marzo 1990, divenuta poi esecutiva il 19 marzo 1992. Ma vediamo un po' quali sono i capi di imputazione che vengono elevati a Martino Paolo nell'ambito del procedimento Olimpia. Egli è imputato del capo F 10, col quale si contesta, appunto, l'associazione, il 416 bis con tutte le aggravanti, perchè ritenuto partecipe dell'associazione denominata "Cosca De Stefano". In più gli vengono contestati tre reati fine: il reato elevato con la rubrica A 10, con la quale gli si addebita il concorso nella morte di tale Anghelone Michele, avvenuta il 03 maggio del 1979 a Reggio Calabria; il capo B 3, relativo alla morte di tale Rodà Giovanni, al tentato omicidio di Trapani Bruno, avvenuto l'episodio il 22 gennaio del 1986; e il reato di cui al capo B 5, col quale allo stesso si contesta la morte di Polimeni Cosimo, attentato avvenuto, omicidio avvenuto n data 09 febbraio del 1986. Già nella prima fase processuale dinanzi al GUP il Martino viene prosciolto da tre dei quattro capi di imputazione, viene prosciolto dal capo di imputazione F 10 e per quanto riguarda due dei tre omicidi che gli venivano contestati, che sono quelli relativi

ad Anghelone Michele, alla morte di Rodà Giovanni e al tentato omicidio di Trapani Bruno; viene invece assolto in dibattimento per il capo di imputazione B 5 relativo alla morte di Polimeni Cosimo. Sostanzialmente allo stato del processo Martino è stato prosciolto - e sino ad ora in via definitiva - dalla contestata partecipazione alla cosca De Stefano ed è stato prosciolto anche da questi tre reati fine. Ora non ricordo esattamente qual è la motivazione del proscioglimento in relazione alla appartenenza dello stesso alla cosca De Stefano, probabilmente - vado a tentoni - sarà stato rilevato il ne bis in idem, atteso che lo stesso era stato condannato nel processo Santa Barbara, che è quello che si è concluso il 23 marzo del 1990.

AV. TOMMASINI: Chiedo scusa, avvocato, Santa Barbara o Albanese Mario?

IMP. ROMEO: Albanese + 106. AV. TOMMASINI: Albanese + 106.

IMP. ROMEO: Ma, al di là della motivazione in ordine alle ragioni del, in ordine al suo proscioglimento, è emerso nel corso del dibattimento e questo, tra l'altro, ha contribuito anche, si legge anche nella motivazione della sentenza alla sua assoluzione, al proscioglimento e all'assoluzione dopo anche per le imputazioni nell'omicidio, perchè quasi tutti i collaboratori lo indicano come non partecipe alla guerra di mafia. Cioè è stata acquisita la prova nel processo Olimpia che Martino Paolo - che, come ricordavo, è latitante dal 13 giugno del 1984 - si assume egli non abbia partecipato alla guerra di mafia; e questi elementi, emersi appunto nel dibattimento Olimpia, hanno determinato anche l'assoluzione e il proscioglimento per i capi di imputazione, per i reati fine, di cui ho detto. Questa è la posizione di Martino Paolo, che tra l'altro oggi è libero, avendo, diciamo, espiato le pene, le condanne che lo avevano visto, che gli erano state inflitte, e oggi è un comune cittadino.

Quando ha conosciuto Martino Paolo

AV. TOMMASINI: Senta, avvocato, quando ed in quale circostanza ha conosciuto Paolo Martino?

IMP. ROMEO: Io Paolo Martino l'ho conosciuto nel 1975, ricordo di averlo conosciuto - io esercitavo l'attività legale, ero avvocato - ricordo di averlo visto per la prima volta in carcere, nonostante la sua età, aveva nel 1975, è del 1955, quindi aveva appena diciannove, venti anni, ma da minore era stato imputato per un duplice omicidio non inquadrabile in fatti mafiosi, appena quindicenne o sedicenne si era reso responsabile di un fatto di sangue di questo genere ed espiava la pena al carcere di Reggio Calabria, era ormai da parecchi anni, e lo ricordo, nel 1975 lo conobbi in carcere nel corso di una mia presenza come legale nel carcere e lo ricordo che allora stava conseguendo, se non aveva conseguito in quell'anno, il diploma perchè studiava in carcere. Ecco, il mio primo incontro e la mia conoscenza di Paolo Martino risale a quella data e nella circostanza che le ho ricordato.

I primi rapporti professionali con Martino

AV. TOMMASINI: **E poi lei ha avuto modo di rincontrarlo?**

IMP. ROMEO: Sì, io rivedo Paolo Martino credo nel 1978, era, probabilmente da pochi mesi, da qualche anno, uscito dal carcere e viene al mio studio - io allora svolgevo prevalentemente ed esclusivamente attività civilistica, mi occupavo solo di civile, avevo studio in via XXI Agosto, sopra i negozi dell'avvocato Cuzzocrea, sul corso Garibaldi - e si rivolse al mio studio per una pratica di natura civile, aveva avuto un incidente stradale, aveva riportato lesioni, e curai un atto di citazione nel suo interesse, nell'interesse della signora Polimeni Carmela, che è la madre dello stesso, atto di citazione che notificai, appunto, nel 1979, dopo vari tentativi di bonaria composizione con la compagnia di assicurazione, si tennero una serie di udienze, qui io ho, ad esempio abbiamo anche prodotto copia di questo atto, ho copia di un avviso di cancelleria delle udienze che si sono tenute, la prima era stata fissata il 12 dicembre del 1979, ne sono seguite altre, diciamo che la vicenda non si concluse con una sentenza perchè ci fu un atto transattivo con la compagnia di assicurazione e quindi questa vicenda - immagino, intorno agli anni, nell'anno 1980 - si concluse transattivamente.

L'attività legale svolta in difesa della famiglia Martino

AV. TOMMASINI: **Senta, lei ha assistito Paolo Martino in procedimenti penali che lo riguardavano? E, se lo ha assistito, quale attività ha svolto?**

IMP. ROMEO: Guardi, nonostante gli investigatori, che sul punto hanno avuto delega, non si siano accorti della circostanza, io devo rappresentare, così come ho già documentato, che il mio rapporto defensionale, il mio rapporto professionale negli anni che vanno, appunto, dal 1979, 1978/'79 in avanti per questioni civili per un certo periodo e anche poi per questioni penali, è stato particolarmente intenso e non soltanto nel rapporto con Paolo Martino, ma con l'intero suo nucleo familiare - quando dico nucleo familiare, mi riferisco non solo al padre, alla madre, alla sorella, ma anche ai suoi zii per alcune questioni, che da qui a poco vedremo -. Ad esempio, nel 12 marzo del 1985 e alla lettera U 2 - abbiamo prodotto anche i documenti - mi sono occupato di una vicenda penale, una vicenda edilizia, di abuso edilizio del 1985, che vedeva appunto imputati Martino Antonino, che è il padre di Martino Paolo, Martino Carmelo, Martino Domenico, Martino Pietro, Martino Francesco, Martino Anna, che sono rispettivamente gli zii di Martino Paolo e che erano comproprietari di un suolo, sul quale era sorto in anni, molti anni prima un fabbricato. Vennero denunciati, sono stati assistiti inizialmente da me, la causa poi si celebrò nel 1989, vi partecipò il collega di studio, l'avvocato Giancarlo Murulo, come lo stesso ha ricordato; è una vicenda, diciamo, che nasce nel 1985, si conclude nell'ottobre del 1989 con la sentenza emessa dal pretore di Reggio Calabria. Successivamente Martino Natale, medico, fratello di

Martino Paolo, perchè va anche precisato che, nonostante questo ricco casellario giudiziario del Martino Paolo, in verità la famiglia di Martino, da me conosciuta, si compone del padre che era un commerciante, un commerciante di bestiame in Archi, operava ad Archi, la madre, una donna affabile, tenera, di buona famiglia, nata e cresciuta ad Archi, e poi aveva due sorelle e un fratello, una sorella è suora, ha avuto la vocazione religiosa, un'altra è insegnante alle scuole medie superiori, e il fratello è un laureato in medicina ed esercita a Milano in una struttura pubblica, è, diciamo, professionista molto apprezzato. Le vicende della vita probabilmente hanno segnato Martino Paolo, ma ha espiato la sua pena, questo è il suo nucleo familiare, paga anche probabilmente lo scotto di essere imparentato, cugino di primo grado a Paolo De Stefano, condizionamenti ambientali o fatti della vita, ma questo è. La famiglia di Martino Paolo si è rivolta a me, in questo caso Martino Natale, dottore, si era rivolto allo studio perchè, avendo egli acquistato nel 1985, il 1° settembre del 1985, un appartamento adiacente l'appartamento ove io avevo studio in via XXI Agosto, 42, un appartamento che era di proprietà di Giorgio Retez, della famiglia Retez, il Martino Natale ritenne, dopo averlo acquistato, il padre che lo aveva acquistato, egli dichiara appunto, come vedremo successivamente, che gli era stato acquistato proprio nella speranza che il dottore Natale potesse avere studio in questo stabile e quindi la destinazione immaginata era questa. Per tutta una serie di vicende si erano trasferiti tutti a Milano, la famiglia di Martino Antonino, sicché Natale Martino ritenne di, pensò di dare in locazione questo immobile ed, infatti, nel 1985, il 1° settembre del 1985 lo studio, il mio studio curò un contratto di locazione - che abbiamo pure prodotto - un contratto di locazione per l'importo di un milione al mese, era una cifra già nel 1985, ma la posizione dell'immobile si prestava e lo studio divenne, proprio per l'assenza del dottore Martino Natale, da Reggio curò questo rapporto di locazione, tant'è che abbiamo prodotto anche le ricevute dei versamenti che il conduttore versava presso lo studio e il collega Murulo poi sistematicamente provvedeva a rimettere le somme al Martino Natale. Voglio dire, su questo tipo di rapporto di locazione, intrapreso nel 1985 e durato sino al 1992, per quel che ricordo io, ma il collega Murulo - che oggi segue, avendo egli ereditato questa clientela dal mio studio, segue ancora le vicende civili e penale della famiglia Martino - ha seguito nel dettaglio ed abbiamo documentato questo rapporto mantenuto per tanto tempo con il Martino Natale. A cagione di questa proprietà si è accesa un'altra vicenda civile. L'avvocato Cesare Carlo Romano nel 1985 nell'interesse della ditta Confezioni Cuzzocrea si rivolgeva al Presidente del Tribunale di Reggio Calabria per un accertamento tecnico preventivo, cioè lamentava infiltrazioni di acqua dal piano superiore ai suoi magazzini. Sicché attivò questa iniziativa giudiziaria e fummo chiamati in causa, fu chiamato in causa appunto il Martino Natale, nel cui interesse ci costituimmo in questo procedimento civile, abbiamo prodotto copia di tutti gli atti, che sono depositati con la denominazione U 3 in questo processo, dai quali è dato constatare la mia personale partecipazione - ancora in quegli anni mi dedicavo anche attivamente alla professione - in tutti i sopralluoghi che sono stati effettuati con l'ingegnere Delfino, che venne nominato consulente tecnico da parte del Tribunale, e ci sono una serie di verbali, di

sopralluoghi effettuati dal 16 agosto 1985 in avanti sino alla conclusione di questa vicenda giudiziaria che, credo, si concluda intorno agli anni '91/'92. Vi è poi altra vicenda giudiziaria civilistica, della quale ci siamo occupati sempre come studio: l'iniziativa, l'attività è cominciata il 30 marzo del 1987 e si trattava di un riconoscimento di proprietà immobiliare, un'azione civile intrapresa da Martino Antonio, che si è conclusa, che nasceva intanto da una pregressa scrittura privata assunta il 10/09/1981 tra i Germani-Martino e sulla base di questa scrittura, che era stata sempre curata dal nostro studio, nel 1987 venne, appunto, promossa azione per riconoscimento di proprietà nei confronti della ditta Laganà e questa procedura si concluse nel 1989 con la pubblicazione, diciamo, sul foglio degli annunci legali e quant'altro per il suo espletamento. Sempre lo studio sul piano amministrativo curò direttamente e personalmente il collega Murulo allora altra procedura, che è del 06/11/1987, un ricorso al TAR nell'interesse, appunto, sempre di Martino Antonino, Martino Pietro ed altri. Questa attività di natura civilistica, dispiegata nell'arco di oltre undici anni nell'interesse della famiglia Martino, fu curata dal mio studio e da me direttamente nella fase iniziale - perchè, come ho avuto modo di ricordare, sino a quando non venni assorbito gradualmente ed interamente dagli impegni politici ed amministrativi, seguivo pure personalmente l'attività legale di studio - per cui in una prima fase ho avuto modo di seguirla io, ribadisco, nella fase finale, intorno agli anni 1991, 1992, ma più che altro 1992, fu poi il collega Murulo quasi a seguire interamente l'attività di studio e quindi... Voglio dire, tant'è che, come lo stesso avvocato Murulo ricordava, dopo il 1991, dopo il 1992, lui si trasferì dal, fece, aprì uno studio e quindi si distaccò dallo studio legale che curavamo assieme e, diciamo, Paolo Martino e i suoi parenti furono seguite tutte le cause che erano ancora pendenti, continuò a seguirle Murulo, queste come tante altre per altri clienti, per cui ancora, tra l'altro, vi sono cause pendenti, grazie a Dio le cause civili non è che hanno, non solo quelle penali, ma anche quelle civili non sempre durano poco, per cui ancora molte cause sono costituito io, ma le segue pure lui, le segue ancora l'avvocato Murulo.

Le false dichiarazioni di Lauro e la mancanza di indagine della DDA

AV. TOMMASINI: Senta, avvocato, dopo aver provato attraverso prima la documentazione prodotta alla Corte, questo suo lungo periodo di attività professionale svolta nei confronti di Paolo Martino e dei suoi familiari, ecco, come spiega che nel corso dell'esame del 12 luglio 1996, pagina 48, Lauro afferma che non aveva mai lei avuto i rapporti professionali con Martino? Stante, voglio dire, che questi rapporti c'erano, ecco, da dove l'ha dedotto?

IMP. ROMEO: Avvocato, che lo dica Lauro, essendo - per quel che mi riguarda - un mentitore, è cosa da poco ed è anche un fatto comprensibile, o meglio, per Lauro non è nemmeno comprensibile, perchè Lauro aveva cognizione diretta dal fatto, ad esempio, che io ero legale di Paolo Martino, perchè in alcuni processi lo stesso Lauro

era coimputato e quindi aveva motivo e ragione pure di saperlo; ma che Lauro non lo sappia poco importa, il guaio è che gli inquirenti sino a tutto il 1995 continuavano ad asserire e ad affermare non esservi stata alcuna attività defensionale da parte mia nei confronti del Martino. Tra l'altro, nell'ordinanza custodiale, che ricopia con "copia incolla", con questa tecnica ormai introdotta dall'informatica, con un "copia incolla" e quindi attingendo alla richiesta di autorizzazione a procedere, un passo dice: "Si tenga in fine conto - dice l'ordinanza di custodia cautelare - che nel corso del maxi processo il Martino non fu mai difeso dall'avvocato Paolo Romeo, sicché le telefonate predette - delle quali diremo - e la documentazione indicata non possono certamente ricondursi all'esistenza di un rapporto professionale". E lo dicono nell'ordinanza custodiale, che è del 17 luglio del 1995, quando già agli atti del fascicolo del Pubblico Ministero erano state acquisite le informative dell'ispettore Eportentosi, che aveva sentito nel 1993, a luglio del 1993, tra gli altri l'avvocato Murulo e Martino Natale, i quali due testi avevano espressamente ed esplicitamente riferito dell'attività di assistenza legale fornita dal mio studio e da me nel corso di procedimenti civili e penali.

L'azione civile per la responsabilità del magistrato

Sicché questa circostanza ed altre, delle quali parleremo, ha indotto chi vi parla a promuovere anche un'azione di responsabilità civile nei confronti soprattutto del GIP, che ho promosso dinanzi al Tribunale di Messina, assumendo esserci stata con quel provvedimento custodiale negligenza grave da parte del magistrato, che non aveva compulsato e valutato attentamente tutti gli atti esistenti nel fascicolo del Pubblico Ministero prima della emissione del provvedimento custodiale richiesto dalla DDA di Reggio Calabria. E avevo con questo atto elencato una serie di fatti, di circostanze, di comportamenti che rivelavano la colpa grave nascente da negligenza inescusabile da parte del magistrato, che non si era fatto carico di andare a ricercare la congruità tra quanto affermato nella richiesta da parte della DDA e quanto emergeva dagli atti processuali.

La voglia di protagonismo della DDA

Anche se era dato comprendere che la voglia di rincorrere i maxi processi era molto di moda nel 1992 e '93, quando in Italia - non a Reggio soltanto - vi era questa voglia di protagonismo giudiziario e c'era quasi una rincorsa tra tutte le DDA di Italia, per vedere chi riusciva a fare il maxi processo con il maggior numero di imputati - talché Olimpia addirittura nasce con novecentonovantanove indagati, per poi tramutarsi in una richiesta di cinquecentodue imputati, per essere oggi definita attraverso la condanna in primo grado soltanto di centosettantanove degli imputati iniziali - per arrivare probabilmente nella fase conclusiva di questo processo a vedere condannati soltanto i collaboratori di giustizia che si sono autoaccusati e per sentire poi che

probabilmente i termini di custodia cautelare non si sono, sono spirati e che probabilmente condannati in primo grado all'ergastolo dobbiamo vederli rimessi in libertà, e ricercando attraverso ispezioni giudiziarie o ministeriali responsabilità di vario genere, senza capire. E l'ho detto, e l'ho affermato anche in questo processo in dichiarazioni spontanee più volte, quando ho indicato responsabilità nella DDA che aveva il dovere di sapere che, nel momento in cui si imbucano contestualmente e si promuove l'azione penale contestualmente nei confronti di migliaia e migliaia di persone, si ha il dovere di sapere che le risorse giudiziarie di cui dispone la giurisdizione sono quelle e non possono mutare, se non attraverso leggi dello Stato e del Parlamento, che modificano lo stesso organico; a quel punto probabilmente questa scelta di rincorrere e di ricercare maxi processi ha determinato da una parte la ritardata o la denegata giustizia nei confronti di quanti come me da anni aspettano di avere l'esito di un processo che nasce il 04 dicembre del 1995, e per necessità produce poi le scarcerazioni facili per decorrenza termini. Ma io voglio solo ricordare, ad esempio, quanto è accaduto nel processo Olimpia, in questo processo, laddove uno stralcio di una posizione legata ad una cosca, alla cosca Garonfalo, già è stato da oltre un anno definito, attraverso anche la sentenza definitiva della Corte di Cassazione; mentre, ove si fosse proceduto nella fase iniziale, così come si è proceduto attraverso lo stralcio per l'operazione Garonfalo, probabilmente con le stesse risorse, e non investendo soltanto la responsabilità e l'organico della Corte di Assise, ma anche quelli del Tribunale, probabilmente non saremmo incorsi nelle lungaggini in cui ancora la giustizia a Reggio incorre, dovendo assistere appunto alle scarcerazioni di ergastolani o di quant'altro e dovendo sostanzialmente registrare e fare registrare che lo strumento e la tecnica di impostazione dell'azione penale sostanzialmente non soltanto non ha prodotto nei tempi giusti - e quindi processi giusti - l'accertamento di verità, ma si è limitata addirittura di fatto a portare **un vantaggio all'azienda criminale**. Ma questo è fatto che a me interessa marginalmente o non interessa in questa sede, può interessarmi probabilmente fuori da questo processo, io ne parlo soltanto per registrare, per sottolineare quanto questa impostazione giudiziaria ha finito per penalizzare anche la mia posizione processuale. Ed infatti, quando ho promosso l'azione civile dinanzi al Tribunale di Messina per sostenere la negligenza grave e la colpa grave del GUP, ho lamentato e denunciato che probabilmente quel GUP era stato indotto a commettere errori che potevano e dovevano essere valutati come colpa grave a cagione della mole del materiale che era stato sottoposto alla sua valutazione, perchè erano state sottoposte centodiecimila documenti, centodiecimila pagine, erano state sottoposte alla sua valutazione duemila 2188 posizioni processuali, 453 capi di imputazione e si pretendeva in sei mesi di avere da parte di un GUP la valutazione compiuta di tutte le posizioni. Certo, poi si è incorsi anche in quella sede, in quella fase negli errori di cui ho detto e che ho lamentato, e questo di cui parliamo è uno degli errori paradossali nei quali siamo incorsi. Perché com'è possibile, o meglio, poteva anche essere possibile che gli inquirenti, nel raccogliere la mole di atti attorno alle posizioni di ciascuno imputato, poteva pure sfuggire la circostanza del rapporto defensionale tra me e Paolo Martino e la sua famiglia; ma come poteva sfuggire successivamente quando erano stati

acquisiti agli atti del fascicolo del Pubblico Ministero le risultanze e le informative del dottore Eportentosi, che sul punto e sulla circostanza avevano detto cosa diversa da quella che inizialmente era stata assunta dal Pubblico Ministero? Ma di queste circostanze da qui in avanti ne vedremo tante e sono tutte quelle che ho sottoposto all'attenzione di quel Tribunale, per assumerne la responsabilità per colpa grave del magistrato. Quindi io solo per questo rilievo e per questo aspetto del problema sono indotto a parlare anche dell'errata scelta dei maxi processi che cozzano e vanno in rotta di collisione pesante anche con le strettoie di un codice di procedura penale, che certamente era nato per contrastare i maxi processi e la cui impostazione e la cui filosofia invece voleva, nel nome del principio di immediatezza, di oralità del processo, processi snelli, veloci, certamente non come quello che stiamo celebrando e che io stento anche, udienza dopo udienza, a ricordare in modo organico, a raccogliere le idee per sottoporle alla vostra attenzione, tanto è la mole di documenti e di materiale che dobbiamo valutare e compulsare per andare a ricercare eventualmente condotte mie che possano in qualche modo essere poste a base dell'elemento indiziante.

L'avv. Romeo ha difeso in sede civile e penale Martino

Per cui dicevo, avvocato, io sono stato da Paolo Martino, non soltanto sono stato il suo difensore per questioni civili, ma ho avuto anche da lui, e non poteva essere che così, atteso che da tutti era noto, a tutti era noto e anche agli inquirenti che io mi recavo, ho avuto numerosi colloqui con Paolo Martino nel periodo in cui egli è stato detenuto dalla data del suo arresto, dal 24 luglio 1990 in poi sino al 1991, non poteva non esserci una mia nomina, una nomina di Paolo Martino quale suo difensore. Ed infatti il certificato che viene prodotto anche dallo stesso Pubblico Ministero in data 01/10/1996 a questo processo - ma ne avevamo fatto richiesta o lo avevamo prodotto pure noi - si dice che in data 25/07/1990 alle ore 10:00 con dichiarazione resa a modello e indirizzata alla Corte di Assise di Appello di Reggio Calabria vi è una nomina di Paolo Martino all'avvocato Romeo. Badate: qui siamo in data 25/07/1990 ed è una dichiarazione di nomina che Paolo Martino, arrestato il 24 luglio, quindi un giorno prima della nomina, appena giunge in carcere sostanzialmente, si iscrive a modello 13 e fa la nomina dell'avvocato, e nomina suo difensore l'avvocato Paolo Romeo, contrariamente a quanto si afferma con artifici e raggiri, volendosi sostenere attraverso la produzione dei verbali del processo celebratosi a Chiavari a seguito dell'arresto di Paolo Martino per porto e detenzione di pistola, a seguito del suo arresto, che difensori in quel processo erano l'avvocato Nadia Lecci e l'avvocato Franco Mandalari, con ciò volendosi escludere anche, a seguito di questo evento, esserci stata un'attività defensionale mia, o una nomina, o un rapporto di tipo professionale tra chi vi parla e Paolo Martino, omettendo di valutare e di interpretare quindi che anche nella immediatezza del suo arresto egli il 25 luglio del 1990, appena tradotto in carcere, aveva formalizzato la mia nomina quale suo legale. E poi in data 13/09/1990, quindi siamo a due mesi di distanza, vi è altra nomina sempre di Paolo Martino nell'ambito

del procedimento penale numero 1279/90 perchè - e abbiamo anche prodotto copia di questo foglio di cancelleria, ch  io, che sono abituato a non buttare nulla, infatti ho archiviato anche non finiscono mai, sono riuscito anche a recuperare questi fogli dai processi, dagli incartamenti - perch  Paolo Martino il 13/09/1990, a seguito praticamente della sentenza penale di condanna in primo grado nel processo, nel procedimento 211/86 aveva ritenuto di dovere nominare l'avvocato Carlo Taormina del Foro di Roma per la fase, per l'Appello, aveva sostanzialmente revocato la nomina al suo difensore dello scrivente, quindi nomina che io avevo avuto nell'ambito del procedimento 211/86 Albanese + 116, e attivit  defensionale che io avevo svolto assieme all'avvocato, al compianto avvocato Nino Campolo in quel processo in fase di Appello, volendo nominare il professore Taormina per la difesa successiva, revoc  uno dei due perch  non pi  di due potevano essere nominati e revoc  me, nominandomi in altro procedimento, quindi mantenendo sempre il rapporto professionale, e nomin  per questo processo, per il 211, l'avvocato Carlo Taormina; in data 07/03/1991 altra nomina presso il Tribunale di Reggio Calabria sempre nel procedimento 1279/90. Quindi vi era la prova documentale della esistenza di questo rapporto professionale anche per questioni penali e nell'ambito del maxi processo. Il tentativo maldestro - e lo ribadisco - dell'accusa ancora una volta   quella di avere prodotto documenti rappresentati da verbali di udienza, nei quali non figura l'avvocato Romeo nell'ambito di attivit  di udienza quale difensore di Paolo Martino, perch  vi figura l'avvocato Nocera, l'avvocato Giurato, figurano tanti altri avvocati perch , nonostante e per questo percorso professionale, che io ho sin dall'inizio esplicitato, il mio rapporto di assistenza legale e di difesa del Martino probabilmente non si   mai dispiegato attraverso un'attivit  nel corso di un'arringa finale, perch  le stesse poi si sono tra l'altro sviluppate intorno agli anni 1991/'92 quando io non ero pi  direttamente impegnato in un'attivit , nell'attivit  legale per le ragioni che ho pure poc'anzi detto. Eppure - le ripeto e ribadisco ancora una volta - il provvedimento custodiale fu emesso sulla base dell'affermazione che poc'anzi io le ho detto, avvocato, cio  a dire, assumendosi che le telefonate o alcuni documenti, dei quali diremo, non potevano trovare una giusta spiegazione nell'ambito di un rapporto professionale perch  era inesistente; questo   il dato che ha prodotto una errata interpretazione su una serie di rapporti, dei quali ora vedremo e daremo spiegazione.

Cointeressenze tra Romeo e Martino: Eportentosi esclude l'esistenza

AV. TOMMASINI: Senta, in occasione della perquisizione seguita all'arresto di Martino nel 1990 a Chiavari sono stati rinvenuti alcuni appunti ed in alcuni di questi figura anche il suo nome: vuole riferire alla Corte quale spiegazione lei ha dato alla circostanza?

IMP. ROMEO: Io intanto potrei risponderle con le parole dell'ispettore Eportentosi, con quelle che ha pronunciato in quest'aula all'udienza del 26 giugno 1996, il quale a

conclusione del suo interrogatorio disse: “In base agli accertamenti svolti non è emerso che l’avvocato Romeo potesse avere interessi nelle presunte proprietà del Martino Paolo”. E potremmo, tutto sommato, chiudere questo argomento con questa risposta dell’ispettore Eportentosi e però, poichè è giusto svolgere - come ho più volte detto - indagini per capire come è maturato l’errore nelle fasi, nelle varie fasi processuali, devo ricordare che sempre l’ordinanza di custodia cautelare e prima ancora la richiesta dell’ordinanza di custodia cautelare e ancor prima la stessa autorizzazione a procedere formulata dal dottore Macrì, sul punto recitano: “L’interpretazione di taluni appunti può essere la più varia, ma certamente non può che rimandare alla esistenza di specifiche cointeressenze di Martino e Romeo nella titolarità e nella gestione di un ragguardevole patrimonio immobiliare. Prendono, dunque, consistenza le indicazioni di Lauro circa l’ospitalità fornita dal Romeo al Martino durante la latitanza di quest’ultimo e circa il riciclaggio da lui effettuato dei proventi delle attività illecite del clan De Stefano”. E, veda, questa stessa espressione - e, ripeto, non è l’unica - viene testualmente copiata e trascritta nei tre atti di cui ho parlato. A partire dall’autorizzazione a procedere c’è una frenetica attività di “copia e incolla” da Macrì, poi chi propone dal dottore Macrì, copiano chi, coloro i quali formulano la richiesta di ordinanza di custodia cautelare, dalla richiesta di custodia cautelare integralmente tutte le motivazioni, senza avere spostato una sola virgola, vengono copiate nell’ordinanza di custodia cautelare. E questo raffronto organico in modo plastico l’ho rappresentato in questi fogli su tutti i temi e gli argomenti in cui non si è tenuto conto dell’attività di indagine che era stata svolta dal 1992 al 1995 e agli esiti di queste indagini, che su alcuni argomenti fondamentali, ritenuti fondamentali, come quelli che poc’anzi ho letto, non si sono tenuti in alcuna considerazione. Perché l’ispettore Eportentosi - che ha detto le cose che poc’anzi ricordavo nella udienza del 27 giugno 1996 - già con due informative, una del 17/06/1993 e l’altra del 30 settembre 1993, dopo avere interrogato tutta una serie di testimoni, che avevano in qualche modo una relazione con gli appunti ai quali si fa riferimento, che vanno da Barcella all’avvocato Catanoso, all’avvocato Verdirame, all’avvocato Murulo, a D’Amico Giovanni, che era il conduttore di quell’appartamento, a Polimeni Giovanni, a Iannò Claudio, che erano due operai che lavoravano nell’appartamento di Martino Natale, all’interrogatorio di Martino Natale e così via, attraverso tutti questi interrogatori, che erano stati sussunti nelle informative che ho ricordato, era dato rilevare la mia completa, assoluta estraneità alle proprietà del Martino in relazione a quegli appunti.

L’omessa valutazione delle risultanze processuali da parte di DDA e del GIP

Ma siamo nel 1993, giugno-settembre 1993, eppure le stesse cose, il contrario di ciò che emergeva attraverso la delega delle indagini e le indagini svolte dal dottore Portentosi, nonostante tutto, la DDA ancora il 1° dicembre 1994 affermava le cose che poc’anzi ho letto, cioè di questa cointeressenza e la stessa cosa faceva il giudice, il GIP che emetteva il provvedimento custodiale. Questo è il dato preoccupante, preoccupante

per il cittadino, dannoso per chi vi parla perchè ho subito il provvedimento che ho subito, ma è inquietante la superficialità con cui spesso si è costretti a procedere quando soprattutto si trattano maxi processi. Perchè qui non voglio criminalizzare o alzare l'indice accusatorio nei confronti di alcuno - ripeto, sul piano personale - ma voglio soltanto criminalizzare le scelte operative, che sono quelle di imbucare con questo codice di procedura penale maxi processi con mille indagati e cinquecentodieci imputati, perché queste cose allora possono verificarsi come si sono verificate.

AV. TOMMASINI: Ma poi si verifica un'altra cosa secondo me, avvocato, più inquietante. Quindi lei già ha fatto riferimento, se non erro, a due informative dell'ispettore Eportentosi che portano le date, ha detto?

IMP. ROMEO: 17 giugno 1991 e 30 settembre 1993.

L'abuso delle indagini dopo la richiesta di autorizzazione a procedere

AV. TOMMASINI: Oh, ma poi avviene un'altra cosa. Il 12 luglio 1996 Lauro nel corso dell'esame, pagina 48, afferma che lei e Martino, insieme a Martino, acquistavate e vendevate terreni, praticando prestiti ad usura. Cioè che cosa può dire in merito? Quindi avevate compravendita di immobili e usura, facevate i cravattari.

IMP. ROMEO: Io ribadisco sempre il solito concetto, secondo cui Lauro, che decide di collaborare, è libero di affermare anche il falso, tra l'altro, essendo coimputato in questo processo, ha pure molte scappatoie pure per rispondere di eventuali reati di calunnia e quindi lo fa con una forma di impunità. Avvocato, un altro dato inquietante è che quando l'ispettore Portentosi - questo è veramente inquietante - l'ispettore Portentosi ha delega da parte del dottore Macrì, e la delega reca la data del 28 luglio 1993, di indagare su questi appunti, noi ci troviamo di fronte, in un periodo nel quale non era consentito ad alcuno indagare sulla mia persona perchè, atteso che era stata formulata nei trenta giorni - non sono stati nemmeno questi rispettati allora, ed è questo uno dei motivi di doglianza promossi nell'atto contro il GIP, che non aveva rilevato la mancata osservanza dei termini previsti per la immunità parlamentare - perchè si assumeva la mia iscrizione nel registro degli indagati avvenuta il 24 maggio del 1993, sicché potevano esperirsi le indagini prima di inoltrare l'autorizzazione a procedere nei trenta giorni successivi e questo termine, se la data di iscrizione al registro degli indagati è il 24 maggio, è stato formalmente rispettato perchè l'autorizzazione a procedere è stata inoltrata il 21 giugno. Però tutto questo si scontra con elementi documentali, con documenti che fanno invece rilevare che già dopo l'interrogatorio del 05 maggio e non del 24 maggio, del 05 maggio 1993 fatto a Barreca da parte del dottore Macrì, da quel momento, da quell'interrogatorio e dalla data del 05 maggio, in cui si dà delega agli inquirenti per indagare sul contenuto di

quel verbale di interrogatorio di Barreca che parlava di me e quindi dal momento in cui si avviano le indagini su una persona, dal quel momento deve essere avviata subito l'iscrizione nel registro degli indagati e non bisogna aspettare altri diciannove giorni per l'iscrizione, l'iscrizione deve essere immediata all'inizio delle indagini. Ma tralasciamo tutto questo, andiamo a vedere che il 21 di giugno del 1993, data di richiesta dell'autorizzazione a procedere dovevano sospendersi le indagini a mio carico in attesa di avere la richiesta autorizzazione a procedere. E' stato violato questo obbligo da parte dell'inquirente in quel momento, tant'è che anche queste deleghe al dottore Portentosi violano una norma precisa di legge che impediva all'inquirente di indagare su fatti che riguardavano un parlamentare della repubblica.

Perché Eportentosi non interroga l'avv. Romeo

Ma vi è ancora di più e di più inquietante, perchè la delega che viene data all'ispettore Portentosi è del tipo, tra virgolette, "Per cercare di chiarire gli altri aspetti dell'appunto sono state interrogate le persone che in essi, venivano in essi appunti venivano citati". Sicché l'ispettore Eportentosi riceve delega di chiarire, interrogando tutte le persone che era citate negli appunti, di chiarire i termini e il contenuto degli stessi. Noi qui chiediamo all'ispettore Portentosi perchè, essendo anche l'avvocato Romeo indicato in quegli appunti, mentre tutti gli altri vengono sentiti, l'avvocato Romeo invece non viene sentito dall'ispettore Portentosi, da quell'ispettore Portentosi che dice di avere smarrito e non si ritrova la delega iniziale alle indagini, quella che dà luogo poi all'informativa del giugno del 1993. E non si trova la delega all'indagine e non vengo sentito io e non sa dare una plausibile spiegazione del perchè l'avvocato Romeo non viene sentito dall'ispettore Portentosi. E' chiaro quindi questo dato, questo elemento che le indagini sul punto e sugli appunti trovati a Martino nel 1990 - perchè gli appunti a Martino vengono trovati nel 1990 quando egli viene arrestato- se vengono essi recuperati da altro procedimento ed utilizzati in questo processo, è perchè si vuole vedere, come poi si afferma, se attraverso quegli appunti è dato dimostrare ciò che si assume inizialmente esserci un sistema di cointeressenze tra chi vi parla e Martino Paolo. Sono state compiute sul punto una serie di violazioni di leggi e di norme che abbiamo anche denunciato. Io voterò il prossimo 21 di giugno il referendum sulla - non voglio fare pubblicità qui - ma voterò il referendum per le modifiche sulle elezioni del Consiglio Superiore della Magistratura, perchè vanno

PRESIDENTE: Siamo fuori tema, avvocato.

IMP. ROMEO: Sì, sì, infatti non era pubblicità, non tento di convincere Lei, Presidente, o chi mi ascolta sul punto, ma volevo fare solo una dichiarazione personale.

La latitanza di Martino nel 1986 a Gallico

AV. TOMMASINI: Senta, avvocato, lei è a conoscenza del fatto che Paolo Martino nel periodo 1986/'87 è stato latitante presso una villa sita a Gallico Marina di sua proprietà?

IMP. ROMEO: Anche sul punto credo che vanno chiarite alcune questioni. Il primo dato è che nel 1986/'87 io non ero proprietario di alcuna villetta a Gallico Marina, mio padre è deceduto nel 1990, egli era proprietario di una serie di casette di piccoli bungalow che sono sulla via Marina di Gallico e sono una serie di bungalow, di piccole villette, che vengono stagionalmente date in locazione e, il più delle volte o la maggior parte delle stesse, dai locatori viene usata tutto l'anno, ecco, anche se non abitata, ma hanno il possesso delle chiavi tutto l'anno. Quindi gli immobili a cui si riferisce qualche collaboratore che ha insinuato una circostanza di questo genere - e vedremo quanto attendibile sia la dichiarazione sul punto dei collaboratori che ciò hanno affermato - intanto merita questo tipo di valutazione: parliamo di una serie di immobili, di unità immobiliari che sicuramente non erano nella mia proprietà, non erano mia proprietà nel 1986, ma erano di mio padre, e sono una serie di unità immobiliari che erano nella disponibilità di una serie di soggetti che stagionalmente, ma il più delle volte per tutto l'anno, avevano in uso. Io escludo nel modo più categorico, nel modo più assoluto la ipotesi che Paolo Martino possa essere stato non mio tramite, ma in senso assoluto, ospite in una di quelle villette a Gallico Marina, lo escludo direttamente e personalmente perchè conosco le persone che avevano in uso queste villette e quindi sono portato ad escluderlo, lo escludo perchè so da atti processuali tra l'altro che Paolo Martino, per come egli stesso ha dimostrato - ed ecco perchè inizialmente vi ho tediato sulle vicende giudiziarie e processuali di Paolo Martino - egli, dopo che se andò - e lo registriamo pure in qualche atto che abbiamo sequestrato - dopo che egli va via, si rende, è latitante nel 1984, lui non è più a Reggio, ma lo scrive in uno di questi appunti che è stato sequestrato, in uno di questi appunti è dato leggere, ecco, nell'appunto numero 17, è numerato al punto 17: "1985 fine mese di aprile, prima del mio esilio"; cioè Paolo Martino in questi appunti dichiara, rilevati e sequestrati nel 1990, ci dice che nel 1985, prima di aprile nel 1985 egli non è più a Reggio Calabria, dice di essere in esilio, dimostrerà nel corso di altri processi che addirittura era in Spagna, era altrove, non so dove, ma certamente non era qui a Reggio di Calabria. Quindi già per questo elemento emergente in altri processi è da escludere la presenza di Paolo Martino a Reggio di Calabria. E certamente, quand'anche questa, quand'anche Martino fosse presente a Reggio Calabria con l'inizio della guerra di mafia, è certo che non è stato sicuramente ospite in una delle case di proprietà di mio padre site in Gallico Marina.

AV. TOMMASINI: Senta, ma tutto questo, credo che questa circostanza che l'accusa poneva a suo carico derivava dal fatto sempre di un solito esame di Lauro del 12 luglio 1996, sempre quello a pagina 17 dove afferma che nel

1987/088 lei durante la guerra dà sostegno logistico a Martino, ospitandolo a Gallico Marina, cioè è in questo quadro poi che si muove Lauro, insomma, ecco.

IMP. ROMEO: Veda, qui noi dovremmo andare per un momento a rileggere quella parte, quella dichiarazione di Lauro resa in fase dibattimentale, ma contenuta anche in un verbale, dove egli tenta di spiegare come lui desume, e non sa, che in ipotesi astratta potesse esserci Paolo Martino ospite a Gallico Marina in una di queste case di cui abbiamo parlato. E il Lauro racconta - la solita storia che vi risparmio -: “Nel 1986 sono uscito dalle carcere di Reggio Calabria, tutti mi pigliavano per la giacca, mi hanno portato non so dove, mi hanno voluto, mi hanno chiesto di arruolarmi nella cosca Condello Imerti - eccetera, eccetera - uno di questi che mi aspettava era il mio fido scudiero Talamo Giovanni. E Talamo Giovanni, questo mio fido scudiero, condannato anche nel processo Albanese + 106 solo perchè era un mio fidato, ma perchè estraneo”, aveva avuto nei primi mesi del 1986, aveva subito la morte del proprio fratello, era stato ucciso il fratello di questo suo fido scudiero a Gallico, e quando io uscì, dico: “Ma come? Tu, Talamo Giovanni, che sei cugino di Talamo Angela, convivente di Paolo Martino, uccidono tuo fratello e non sei nelle condizioni di sapere le ragioni o chi può essere il responsabile di tale evento? Ed è così che io, parlando con Talamo, gli do indicazione, gli suggerisco di andare a cercare questo suo parente Martino Paolo. Ed è così - racconta sempre il Lauro - che Talamo Giovanni si mette, segue la madre di Talamo Angela, la madre di Talamo Angela e un bel giorno Talamo Giovanni vede la zia - quindi madre di Talamo Angela - che entra in questo, nel villaggio Romeo. Da qui nasce il sospetto che presso le case dell’avvocato Romeo - così le chiama lui, le indica lui - potesse esserci addirittura ospite Paolo Martino e Talamo Angela”. Questa è la versione che Lauro Giacomo, prima in un verbale e poi qui nel dibattimento, ci ha fornito per giustificare il perchè egli abbia assunto, abbia dichiarato che presso le case dell’avvocato Romeo si trovava ospite Paolo Martino. Quindi ci troviamo dinanzi ad una dichiarazione che non è nè frutto di scienza diretta, nè alcuno gli ha mai detto di sapere che lì vi era Paolo Martino latitante - che non poteva esserci, tra l’altro, per le ragioni esposte - ma è una presunzione o un sospetto che sorge nel suo fido scudiero, circostanza che riferisce a Lauro Giacomo. Questa è la versione che Lauro ci propina sul punto, questo è il fatto significativo che su Repubblica del 19, dei primi mesi di giugno, nel giugno del 1993 viene segnalato a pieno titolo: “L’onorevole Romeo ospitava nelle sue ville Paolo Martino”, quando tutto era coperto da segreto istruttorio, il colpo e la notizia giornalistica era stata assunta, il danno morale e all’immagine era stato inferto, e poi tutto il resto. Ma questo è il dato e gli elementi da cui il Lauro trae il convincimento errato, secondo cui Martino Paolo è stato in qualche modo latitante a Gallico.

AV. TOMMASINI: Senta, passiamo ad altro argomento. Vuole sospendere cinque minuti o possiamo andare avanti, Presidente? Come vuole la Corte.

G.I.P.: Va bene, sospendiamo cinque minuti.

IMP. ROMEO: Cinque minuti perché è un altro argomento, un’altra cosa. (PAUSA)

Le false dichiarazioni di Barreca sul tema

AV. TOMMASINI: **Avvocato, mi ero dimenticato - voglio risposte rapide - di farle due domande, per poi passare all'altro argomento. Senta, Barreca nel corso dell'esame 06 di giugno 1997, pagina 62, afferma di avere appreso da Martino nel 1991, mentre erano detenuti a Reggio, che nel 1984/'85 era stato latitante presso la casa dell'avvocato Romeo. Questa è un'altra dichiarazione, cioè esame, che rende Barreca sullo stesso argomento sostanzialmente, anche se sposta i tempi.**

IMP. ROMEO: Avvocato, Barreca dice una bugia e una inesattezza: la bugia è che afferma di avere appreso nel 1991 da Paolo Martino, mentre erano detenuti nel carcere di Reggio Calabria, mentre è provato documentalmente che Barreca e Paolo Martino non sono mai stati detenuti nel carcere di Reggio Calabria nel 1991; altra inesattezza che egli afferma è che Paolo Martino nel 1984/'85 fosse ospite nelle villette a Gallico, ospite. Quindi circostanza non vera, che tra l'altro contraddice quella di Lauro, che poc'anzi abbiamo visto affermare Lauro che invece lo vorrebbe ospite nel 1987, Barreca evidentemente tardivamente ha orecchiato o avrà letto, come le dicevo, su Repubblica, su qualche altro giornale che è stato prodigo di notizie all'epoca, quando si trattava di denigrare o di riprendere queste notizie, quindi avrà letto e nell'udienza ha riportato questa circostanza con una serie di inesattezze e di fatti non possibili.

I contatti telefonici con Martino

AV. TOMMASINI: **Senta, avvocato, lei nel 1990 ha avuto contatti telefonici con Martino Paolo?**

IMP. ROMEO: Avvocato, anche su questo argomento io voglio ricordare alla Corte che sempre l'ordinanza di custodia cautelare che mi riguarda e sempre in uno di questi passi, copiati, recita testualmente: "Il terzo e più importante elemento di riscontro riguarda invece i rapporti tra Romeo Paolo e Paolo Martino, esaminando inoltre i numeri telefonici chiamati dal telefono cellulare numero 0337/270666 in uso al Martino, si poteva accertare non solo che il Martino era in contatto con i predetti pregiudicati, ma che in due occasioni era stato formato il numero 0965/650425, che corrisponde all'utenza intestata all'avvocato Paolo Romeo, segreteria politica del PSD". Voglio dire, il ragionamento dell'accusa - è contenuto anche nell'ordinanza di custodia cautelare - vorrebbe che Martino avesse in uso esclusivo nel periodo della sua latitanza questo cellulare che ho riferito e che lo stesso nel periodo, nel 1990, nell'aprile del 1990 avesse formulato con quel suo cellulare un numero di telefono che corrisponde all'utenza di una segreteria politica che era intestata al PSD e quindi a me. Non tiene conto, quando afferma tale circostanza il dottore Macrì, la DDA e

successivamente il GIP, non tengono conto del fatto che le due telefonate, a cui fanno riferimento, hanno una durata di uno o due scatti, per cui non vi è sicuramente alcuna conversazione tra chi chiama dal cellulare e la segreteria politica. Non tiene conto del fatto soprattutto che il cellulare, cui si fa riferimento, sicuramente non era in uso esclusivo a Paolo Martino, ma per una circostanza che è emersa anche in dibattimento, attraverso l'esame del, l'interrogatorio dell'ispettore Portentosi, perchè allo stesso prima l'accusa e poi la difesa ha chiesto se per caso fosse presente nei tabulati che sono stati acquisiti anche al fascicolo di questo dibattimento una telefonata del 28 luglio 1990, fatta da questo cellulare al telefono, alla utenza fissa 0965/359780, che è un'utenza ubicata presso l'abitazione che nel 1990 era mia. E quindi omette di rilevare in tutte queste fasi l'accusa e il GUP che quando si telefona da quel cellulare il 28 di luglio del 1990 Paolo Martino era già stato arrestato, il che significa che due scatti formulati a casa mia a quattro giorni di distanza poteva averli fatti soltanto un familiare di Paolo Martino, perchè egli era arrestato, il che dovrebbe fare presumere che quel cellulare, piuttosto che in uso a Paolo Martino, fosse in uso ai familiari di Paolo Martino e che, ove quel cellulare, che si assume essere stato in uso a Paolo Martino, lo era al momento del suo arresto, certamente quel cellulare sarebbe stato sequestrato, circostanza che non è desumibile in atti e che comunque non si verificata. Veda, avvocato, questo è un altro ulteriore elemento della superficialità con cui si è proceduto all'accertamento di alcuni fatti che vengono, così come ho detto, sottolineati come importanti elementi di riscontro alle dichiarazioni dei collaboratori.

Le aggressioni programmate

AV. TOMMASINI: Senta, avvocato - passando ad altro argomento - il collaboratore Barreca nel verbale dell'11/11/1992 afferma: "Mentre mi trovavo detenuto nel carcere di Reggio Calabria nel gennaio 1990 unitamente a Paolo Martino, con il quale avevo mantenuto ottimi rapporti di amicizia, quest'ultimo mi narrò varie vicende che interessavano l'avvocato Romeo. In particolare il Martino lamentava che i Tegano non gli facevano vedere una lira - queste sono proprio le parole che riferisce il collaboratore - pur ricevendo grosse somme di denaro a titolo di tangente dall'avvocato Giovanni Palamara, confidatomi che in realtà, dietro a tutto il discorso delle tangenti, c'era proprio l'avvocato Romeo. Quest'ultimo, in considerazione che non rispondeva agli inviti di Paolo Martino di portarsi nel carcere per un colloquio, venne accompagnato su richiesta dello stesso Martino varie volte presso la casa circondariale di Reggio Calabria da mio cugino Antonio Melacrino", questo al punto 4 dell'interrogatorio. Al punto 5: "Seppi poi in occasione della mia detenzione presso il carcere di Palmi alla fine del 1991 dai miei stessi cugini che essi erano stati avvicinati da Paolo Martino, che aveva loro chiesto di uccidere Paolo Romeo, difatti mio cugino Santo di lì a poco sarebbe dovuto uscire dal carcere". Cosa può riferirci in proposito? Qua siamo un po' al tema delle aggressioni programmate.

IMP. ROMEO: Avvocato, sul tema già nel corso delle precedenti udienze ho avuto modo di sottolineare, riferendo di altri fatti e altre circostanze, di un mio atteggiamento, in tutto l'arco che va dal 1986 al 1991 con certezza, di un mio atteggiamento e di un mio comportamento che sicuramente non lasciava trasparire all'esterno alcuna preoccupazione per la mia incolumità. Diciamo che la difficoltà che a fronte di queste accuse, la difesa, ecco, chi doveva difendersi da simile accuse aveva inizialmente, era quella di dire: ma come posso fare a dimostrare che non è vero che alcuno poteva volermi uccidere? L'unica prova che posso dare è quella di dimostrare che non temevo sicuramente, non sapevo sicuramente di poter essere nel cuore di alcuno e quindi di potere in qualche modo rischiare per la mia incolumità, sicché a fronte, diciamo, di tale circostanza l'unica cosa era dimostrare come si trascorreva una giornata dal 1986 al 1991. E credo di averlo fatto in modo abbondante non soltanto io, ma attraverso tutta una serie di testimoni che sono qui passati, di avere dimostrato come sia nell'espletamento della mia attività professionale, sia in quella politica, sia nel periodo delle campagne elettorali, sia nelle modalità con cui trascorrevi il mio tempo libero non ho mai assunto alcuna precauzione a tutela della mia incolumità, e tra l'altro ero sempre fuori, sempre libero, le porte dei miei uffici, del mio studio sicuramente non avevano, non era state assunte precauzioni, non c'erano telecamere, non c'erano guardie del corpo, non ho mai utilizzato macchine blindate, tutto questo che era possibile dire lo abbiamo detto. Ma in più abbiamo prodotto pure un'ampia documentazione con una certificazione del presidente del consiglio regionale sulle partecipazioni mie nel 1990 e 1991 alle riunioni di consiglio regionale, alle commissioni permanenti, tutta l'intensa attività che nell'arco di una settimana, e settimana dopo settimana, ho svolto all'interno dell'assemblea regionale, così come abbiamo prodotto pure certificati del sindaco di Reggio Calabria sulla partecipazione a tutte le riunioni di consiglio comunale, dei capi gruppo, delle varie commissioni, delle riunioni di giunta, copie degli interventi, abbiamo prodotto, anche svolto in consiglio comunale, dove è dato rilevare anche la frequenza delle riunioni di consiglio comunale, la durata degli stessi, il fatto che queste si protraessero sino a tarda ora, sono venuti i testimoni qui a riferire com'eravamo abituali frequentatori a conclusione dei lavori politici e amministrativi di vari locali pubblici dove eravamo avventori abituali, si può dire; sicché si poteva o si può dire essere stato in quel periodo un bersaglio facilissimo a chiunque. E poi abbiamo prodotto anche sotto questo profilo e a questa ragione tutta una serie di documenti circa le attività politiche svolte nell'arco, che vanno dal 1986 al 1991 e delle quali abbiamo abbondantemente parlato. Oggi non resta, alla luce di questi dati che sono qui acquisiti, che esaminare nel dettaglio l'attendibilità, diciamo, intrinseca ed estrinseca dei collaboratori quando affermano le circostanze, delle quali ora vedremo.

La dichiarazione di Barreca circa la volontà di Martino di uccidere Romeo

Ed esaminiamo inizialmente questa che lei poc'anzi ha prospettato. Il primo dato che va rilevato nella dichiarazione del Barreca e che egli afferma il falso nel momento in cui assume che nel gennaio del 1990 si trovava nel carcere di Reggio Calabria assieme a Martino; dice il falso per una considerazione semplicissima: Martino viene arrestato il 27 aprile del 1990 - a gennaio quindi era latitante - lo stesso Barreca a gennaio del 1990 era tranquillamente latitante in quel di Roma

PRESIDENTE: Scusi, a luglio è stato arrestato Martino o ad aprile?

IMP. ROMEO: Ad aprile.

PRESIDENTE: Ad aprile.

IMP. ROMEO: A luglio, a luglio, ad aprile ha fatto le telefonate, a luglio era arrestato Martino.

PRESIDENTE: Sì.

IMP. ROMEO: Il Barreca, invece, tutto il 1990 e 1991, i primi del 1991 era tranquillamente, come egli ha stesso riferito, latitante a Roma e non certamente a Reggio Calabria; quindi una imprecisione totale quando afferma di essersi incontrato con Paolo Martino a gennaio del 1990 e di avere ricevuto da lui le confidenze delle quali diremo. Ma ciò che egli afferma in questo verbale dell'11/11/1992 in effetti lo ha contraddetto nel corso dell'esame dibattimentale perchè, se ricordate, all'udienza del 30/09/1997, del 19 marzo 1997, quando a Barreca gli viene contestato, appunto, questo passo del verbale dell'11/11/1992 e gli si chiede in quale occasione Martino gli aveva riferito il tutto, cambia improvvisamente versione qui in dibattimento e sul punto egli dice: "Perchè Martino Paolo non ne parlò con me, parlò con mio cugino dopo che mio cugino, quando venne a Palmi, mi raccontò questi fatti. Quindi con mio cugino abbiamo commentato che si trattava dei soldi che dovevano, diciamo, cioè perchè non gli davano soldi a Paolo Martino e quindi i Tegano non gli davano i soldi a Paolo Martino per potere, diciamo, vivere in maniera serenamente e lui aveva deciso di uccidere l'avvocato Romeo come personaggio che era dietro le tangenti, per questo era..." e così via. Sicché egli ammannisce qui una versione diversa da quella riferita nel 1991 in quanto alla fonte di acquisizione di questa circostanza, di questo episodio, di questo fatto, ma addirittura la racconta in modo diverso e rocambolesco, perchè egli vorrebbe - interpretando in modo coordinato la dichiarazione dell'11/11/1992 e quanto riferisce qua al di là del personaggio da cui lo avrebbe appreso - vorrebbe che l'avvocato Giovanni Palamara, detentore e collettore di tangenti nel Comune di Reggio nell'anno 1990, non dava parte delle tangenti e dei proventi, delle tangenti che egli come politico riceveva attraverso la gestione degli appalti pubblici ai Tegano, i Tegano quindi non davano la parte, una quota di queste tangenti al Martino, sicché il Martino era irritato per questa ragione con chi? Con Palamara? No, con Paolo Romeo. E perché? Lo dice qui sempre il Barreca l'11/11/1992: perchè dietro tutte le tangenti della città di Reggio Calabria c'era Paolo Romeo. Sicché io, al di là di quello, sarei il grande collettore, il grande gestore degli appalti, delle tangenti.

La inscindibilità delle dichiarazioni li rende inutilizzabili

E veniamo all'idea della super loggia massonica, che ogni tanto riecheggia e sulla quale sarà interessante poi - al di là del fatto specifico, ma per comprendere i meccanismi, diciamo, che alimentano le propalazioni dei collaboratori - riflettere, cioè su quanto la valutazione delle dichiarazioni dei collaboratori possa essere parzialmente utilizzata, in modo individualizzante e quando ciò può avvenire. Sul punto ci sono numerose sentenze di Cassazione che fanno chiarezza. E' possibile scindere più fatti dichiarati dal collaboratore quando manca un rapporto logico tra loro, quando un fatto che si afferma non dipende dagli altri fatti, ma quando non c'è questo meccanismo di inscindibilità tra le dichiarazioni, là non c'è più la possibilità nemmeno di utilizzare ciò che si ritiene essere vero, se questa ultima affermazione discende da una circostanza che è inscindibile rispetto al fatto principale che si giudica non provato. E allora questo - ma lo vedremo più avanti - per dire che sostanzialmente le intere propalazioni dei collaboratori sono inficiate di inattendibilità a cagione di questa errata considerazione che loro hanno del sistema di potere politico e criminale che esiste in questa città. Se loro partono da errati presupposti non confortati da elementi fattuali e da prove in ordine al fatto - come in questo caso - loro hanno il pieno convincimento che Paolo Romeo in questa città è il collettore di tutte le tangenti, che controlla tutti gli appalti pubblici, che controlla il sistema di potere di questa città e, in quanto tale, chiunque ha motivo di dolersi per non avere una quota di partecipazione, allora indirizza il suo risentimento a Paolo Romeo. E' questo il meccanismo contorto che porta spesso il collaboratore a riferire fatti non veri o frutto di elucubrazioni mentali, destituite completamente di alcun fondamento.

La inattendibilità intrinseca della dichiarazione

Ma qui, nel caso in specie tra l'altro, qui ci troviamo dinanzi ad una pura invenzione che si desume non solo ed esclusivamente da questo meccanismo contorto che anima il collaboratore, ma perchè è contraddetta da elementi di fatto inconfutabili. Nel 1990 Giovanni Palamara, l'avvocato Giovanni Palamara non aveva nulla a che vedere con il Comune di Reggio Calabria; nel 1990 il ruolo dell'avvocato Giovanni Palamara era di consigliere regionale alla forestazione e, anzi certamente nel 1990 Giovanni Palamara aveva avuto già vicende giudiziarie per questioni attinenti alla forestazione ed era stato anche arrestato per alcuni mesi per problemi riguardanti la gestione della regione Calabria e poi nel 1990 fu ricandidato sempre al consiglio regionale, aveva un livello di responsabilità politica e amministrativa che non aveva nulla a che vedere con l'amministrazione comunale, all'interno della quale invece chi vi parla svolgeva ruoli che vi ho ampiamente esternato ed esplicitato. Quindi vi è anche una grande confusione del sistema di relazioni esistenti tra me e Palamara e queste vicende che riguardano gli appalti pubblici e nei quali chi vi parla non è stato mai per nessuna ragione implicato non soltanto sul piano giudiziario, ma nemmeno sul piano gestionale

- per le cose che ho detto e per l'attività amministrativa che ho svolta con settori di programmazione e non di gestione - ho mai avuto nulla a che vedere. Sicché, quando Barreca assume questa circostanza, assume e afferma fatti sicuramente non veri, che sono frutto di una propria, personale elucubrazione mentale, che sono destituiti da qualsiasi fondamento, che sono solo il frutto sicuramente di una attività che egli già nel novembre del 1992 richiede di dovere svolgere, che è quella di raccontare quanto immagina possa essere raccontato sul mio conto, perchè rientra tra i compiti nel contratto che egli aveva fatto a seguito dei colloqui investigativi col Giuttari, con l'ispettore Giuttari e con il colonnello Santarelli, doveva anche riferire fatti che mi riguardavano, così era nella premessa dei rapporti di collaborazione tra Barreca e gli inquirenti, attraverso questi colloqui investigativi di cui ho detto. Ed egli naturalmente, dopo avere fatto questa premessa, assume di avere saputo dal proprio cugino che Paolo Martino aveva rivolto al cugino l'invito, la sollecitazione, uscendo dal carcere, a procedere alla eliminazione. Ora, che questo sia tra l'altro, anche in profondo, in conflitto con un altro dato che è stato acquisito anche agli atti di questo processo, è che praticamente l'accusa ha prodotto una certificazione da parte del Ministero della Casa Circondariale di Reggio Calabria, dal quale risultano i colloqui che l'avvocato Romeo ha avuto con Paolo Martino nell'anno 1991 e risultano quei certificati colloqui del 07 marzo 1991, del 06 aprile 1991, del 17 aprile 1991, 01 luglio 1991, cioè ben quattro, nove colloqui nell'arco dell'anno 1991 sino al 30/11/1991, che chi vi parla avrebbe avuto presso il carcere di Reggio Calabria con Paolo Martino. Quindi contrasta questa ipotesi sicuramente anche con il dato che vede l'avvocato Romeo avere rapporti diretti attraverso colloqui presso il carcere, contrasta soprattutto con quanto vi hanno detto i tre cugini Barreca, che sono stati qui escussi, sentiti ex 195, che hanno smentito decisamente sul punto, hanno smentito sul punto il cugino Filippo Barreca, perchè anche loro hanno affermato di non essere stati codetenuti nel 1991 assieme a Paolo Martino, quindi vi è non solo la loro parola, ma anche un'altra circostanza di fatto. Quello che resta da spiegare, invece, è sempre la solita domanda di fondo ad quid, per quale ragione Barreca già nel novembre del 1992 intendeva riferire, riferiva circostanze di questo genere, completamente destituite di fondamento? Questo è l'interrogativo di fondo.

La riunione di Gallico del 1989

AV. TOMMASINI: Senta, avvocato, ma Barreca continua sempre in una progressione e nel 28 gennaio del 1993 parla che: "nell'estate del 1989 vi fu una riunione mafiosa di criminali in quel di Gallico e si programmò, oltre il delitto dell'onorevole, anche le strategie - dice lui - generali dei mesi successivi, che comprendevano l'eliminazione dell'avvocato Paolo Romeo", quindi lui qua parla, secondo me,

IMP. ROMEO: Dell'onorevole Ligato.

AV. TOMMASINI: parla dell'onorevole Ligato. "E in quella riunione, dove si stabilì la uccisione di Ligato, si programmava e si pianificavano una serie di uccisioni e quindi la sua uccisione, l'attacco ai Tegano e la conseguente eliminazione di tutti coloro che a quella famiglia erano legatissimi. In tale ottica - dice - venivano ricompresi anche i miei cugini, i quali come ho già spiegato erano molto vicini al gruppo Tegano-De Stefano, in virtù di un'alleanza avvenuta in precedenza e per la quale gli stessi avevano ricevuto promesse di vantaggi economici e di controllo del territorio". Poi conclude: "Naturalmente l'aggressione alla famiglia dei Tegano andava di pari passo con quella dell'avvocato Giorgio De Stefano, il quale ultimo era forse l'obiettivo primario di tutta la strategia offensiva dei Condello, Serraino, Rosmini, nonché di Santo Araniti". Lei ha avuto conoscenza diretta di tale circostanza?

IMP. ROMEO: Avvocato, questo episodio riportato in questa dichiarazione del 28 gennaio 1993 è stato oggetto di un ampio approfondimento in un altro processo che si è concluso, che è nel processo per l'omicidio dell'onorevole Ligato.

AV. TOMMASINI: Si avvicini di più al microfono.

IMP. ROMEO: In verità Barreca su questa circostanza e su questo punto nell'arco, di cinque, sei dichiarazioni si contraddice e offre sempre versioni una diversa dall'altra. Il dottore Giglio, che è stato anche giudice a latere nel processo per l'omicidio Ligato, ricorderà che Barreca il 04 maggio del 1995 a domanda del Presidente, che gli chiede se quando in questa riunione di agosto del 1989 gli viene formulata la richiesta di appoggio logistico per la eliminazione dell'onorevole Ligato da parte di Santo Araniti, se erano soli, egli risponde: "Sì, sì, eravamo soli"; sicché cominciamo a stabilire che in quell'incontro, che è del 15 agosto 1989, Barreca afferma che questo incontro avvenne a quattr'occhi fra lui e Santo Araniti. Però sul punto invece all'udienza del 16 gennaio 1997 da noi dice cosa diversa, dice quando gli si chiede, quando il Pubblico Ministero chiede: "E chi partecipò a questa riunione?" Barreca risponde: "Pasquale Condello, Serraino, come si chiama, uno dei Serraino, aspetti, si chiama Paolo Serraino, c'era anche Araniti ovviamente, sì, sì". "E poi chi altri?" "E basta." Quindi, in questo processo invece Barreca ammannisce sul punto un'altra versione e non poteva essere che così, per poi giustificare le cose che andrà a dire successivamente, cioè lui sostiene che nel 1989 l'incontro che ha avuto il 15 di agosto non è stato un incontro solo con Santo Araniti, ma c'era addirittura Pasquale Condello, Paolo Serraino che discutevano. E di che cosa discutevano i tre, a suo dire, con Barreca? Dice: "No, discutevamo appunto delle strategie da imprimere alla lotta, alla guerra che era in corso" e quindi riferisce le cose che lei poc'anzi ha letto. Ora ci sarebbe da chiedersi se è possibile sul piano logico che personaggi come quelli che abbiamo poc'anzi nominato possono interloquire di fatti di tale gravità e di tale riservatezza che attengono alle strategie della guerra che era in corso non con un loro alleato - perchè è inutile che qui stia a raccontare le ragioni per le quali Barreca nella guerra di mafia non era alleato di alcuno - stiano a discutere con tale Filippo Barreca a

tutti loro noto quale confidente di questura e comunque soggetto inaffidabile di questioni di tale delicatezza. Ma non è solo questa, diciamo, contraddizione sul piano **logico** che rende inattendibile il Barreca, non è solo il **contrasto tra le diverse** dichiarazioni sul punto, egli si contraddice almeno in altre tre questioni, che riguardano **il luogo della riunione, il numero delle riunioni e le persone** con cui egli si recò alla riunione. Perchè l'08/11 del 1992 in un verbale di interrogatorio egli dice di essere stato contattato da Araniti attraverso un suo parente e preciserà successivamente che tale parente dell'Araniti andò a prelevare con una macchina presso la colonnina di benzina che aveva in gestione e lo portò in questa casa a Gallico, dove avvenne l'incontro con Santo Araniti. Questa è la versione che egli rende. Vi è altra dichiarazione, invece, dove modifica queste circostanze e non è il cugino di Araniti che lo prende e lo fa salire su una macchina, come sarebbe tra l'altro più giusto, verosimile, cioè non gli si dice: "Si va a prendere perché lo si deve portare da un latitante", non gli si dice: "Vieni in questo luogo", lo si prende e gli si dice: "Se vuoi venire, sali sulla macchina, ti porto io, per evitare, per ragioni di sicurezza elementare". No. In un altro verbale dice: "No, a quell'incontro a Gallico io non ci sono andato da solo", e dice: "Io sono andato con i miei figli e con mia moglie", sicché hanno fatto una pasquetta, sarebbe andato - racconta lui - con la moglie e con i figli, e sempre siamo all'udienza del 04 maggio 1995: "Sì, perché io debbo dire che sono andato con mia moglie e con i miei figli". "E dove siete andato?" "Sono andato a trovarlo a casa a Gallico, a casa sua." "A casa sua?" "Non a casa sua, a casa dov'era latitante - e così via - ci appartammo, naturalmente non è che queste cose, cioè mia moglie, sua moglie, i figli stavano da una parte, noi ci siamo messi in una stanza e parlavamo di queste cose." Sicché sempre nel processo relativo all'omicidio Ligato qui il Barreca invece ci rappresenta questa visita di cortesia nell'ambito della quale si appartano assieme ad Araniti e discutono di che cosa? non più delle strategie della guerra perchè i due non avevano motivo di parlare della strategia, in modo puntuale e preciso gli dice Araniti, sempre a suo dire, dice: "Guarda, cerca di essere molto concreto, devi, c'è questa cosa da fare, bisogna uccidere l'onorevole Ligato, non ti opporre, non ti mettere di traverso, offri l'appoggio logistico che devi offrire, altrimenti ammazzano te e tutta la tua famiglia", ed è questo che lui racconta. Quindi è Araniti che rappresenta, formula una richiesta, dicendo addirittura di essersi incontrato - lo dice sempre il Barreca - il giorno prima con il Serraino, e quindi l'incontro lo avrebbe avuto Araniti il giorno prima con Serraino, e Araniti rappresenterebbe, appunto, al Barreca questa richiesta che gli viene formulata da terzi in ordine all'appoggio logistico che il Barreca sarebbe costretto a dare per l'esecuzione, per l'omicidio dell'onorevole Ligato. Questa è un'altra versione ancora, dove non si parla di tutte le cose che egli assume invece in altre dichiarazioni essersi parlato cioè delle strategie più o meno, diciamo, del finire della guerra, cioè dei Tegano, dell'omicidio dell'onorevole Romeo e di altri. Quindi sul punto sicuramente, anche in ordine alle modalità con cui raggiunse la casa di Araniti in Gallico, egli offre versioni diverse, così come offre versioni diverse in relazione al come raggiunge la casa a Gallico o con chi si porta a Gallico una volta con Modafferi, parente di Araniti, altra volta invece egli

dice che si recò con la propria famiglia e quindi con la propria macchina. Ma qui ne vediamo di altre e di più belle nel corso di questo processo e di questo dibattimento, perchè è proprio in questo dibattimento, quando viene incalzato dalla difesa, che gli muove contestazioni attraverso i rilievi contenuti nelle sue dichiarazioni nei precedenti verbali, a quel punto egli addirittura somministra qui per giustificare le contraddizioni in cui era caduto, che addirittura gli incontri non sono, non è stato solo l'incontro del 15 agosto del 1989 quello che lui ebbe con Araniti in quella calda stagione del 1989, ma addirittura furono tre o quattro le riunioni, e qui tira fuori un incontro addirittura in una casa a mare a Pentimele, dove egli sarebbe andato questa volta anche in compagnia della famiglia e dei propri figli, parla di altro incontro a Santatrada, che è stato anche questo per la verità oggetto di approfondimento nel processo dell'omicidio Ligato, è certo che egli sul punto offre una serie di versioni tutte contraddittorie tra di loro, fortemente contrastate. L'unico elemento certo che egli, incalzato dal presidente Bruno che lo interroga in quel processo, riesce ad affermare con sicurezza che la riunione non è stata un qualsiasi giorni d'agosto, ma dice essere stata il 15 di agosto del 1989, vale a dire pochi giorni prima perchè, come ricordiamo, poi l'omicidio dell'onorevole Ligato avverrà soltanto dieci, undici giorni dopo quella riunione del 15 di agosto. Quindi il fatto che Barreca in questo verbale del 28 gennaio 1993 assuma di avere parlato delle strategie, del fronte Condello, Araniti, Imerti, prefigurando, diciamo, all'interno di queste strategie anche l'ipotesi che si era parlato di una eliminazione mia, in quanto ritenuto, perché poi anche la causale va vista e va valutata, dice: "Si era parlato di uccidere l'onorevole Romeo, in quanto ritenuto contiguo o vicino al gruppo De Stefano" e di qui in avanti ne vedremo delle belle su questo modo di intendere durante il periodo della guerra il nemico e le punizioni da infliggere ai presunti nemici o a persone che sono ritenute nemiche di uno schieramento. Perché poi la valutazione più generale, al di là di un'affermazione contenuta in un verbale riassuntivo come questo del 21 gennaio 1993, va vista e va valutata alla luce di una serie di altre dichiarazioni, che i collaboratori in verità qui sono solo Lauro e Barreca, che offrono, diciamo, e anche Iero, che offrono alcuni spunti sull'argomento; vedremo quali sono le elucubrazioni che fanno all'interno degli schieramenti, gruppi che fra di loro si ritrovano per parlare delle strategie, queste sì, di guerra per capire e per esaminare, per valutare chi possono essere i loro potenziali nemici e poi pianificare le attività che di volta in volta poi vanno a porre in essere nel corso della guerra.

Le programmate aggressioni al dr Viola in versione Barreca

AV. TOMMASINI: Senta, avvocato, sempre Barreca - e poi andiamo a Lauro - nel corso dei colloqui investigativi che avvengono nel mese di settembre del 1992 con il dottor Giuttari e con il colonnello Santarelli riferisce di programmati agguati anche alla vita del dottor Viola. Lei è a conoscenza delle circostanze riferire da Barreca?

IMP. ROMEO: Sicuramente per avere letto i verbali di Barreca e non per altro. E in effetti è sempre lo stesso collaboratore che nei colloqui investigativi del mese di settembre del 1992, appunto, con il dottore Giuttari e con il colonnello Santarelli, quando espone in modo riassuntivo i temi sui quali egli può fornire alcuni elementi e alcuni chiarimenti, tra gli altri indica anche dati e fatti a sua conoscenza che riguardavano programmati agguati nei confronti del dottore Viola, che veniva ritenuto, lui assume, dallo schieramento Condello e Imerti come contiguo o vicino agli interessi del gruppo De Stefano.

Barreca nei colloqui investigativi di Romeo parla soltanto a proposito di Freda

In verità, sempre nell'ambito di questi colloqui investigativi, tra gli altri argomenti l'unico argomento che mi riguarda e che viene inserito in uno dei punti che dovevano costituire, come poi hanno costituito, elemento di approfondimento, dice: "Io posso riferire anche della fuga di Franco Freda", quindi siamo al momento settembre 1992, in cui il Barreca declina in un certo senso il piano di lavoro e l'elenco delle informazioni che può rendere su fatti che possono avere rilevanza penale.

Le dichiarazioni di Lauro sul tema sono contraddittorie

AV. TOMMASINI: Senta, Lauro nell'ambito delle cosiddette aggressioni programmate vi è una sua dichiarazione, la prima dichiarazione sua che rende in ordine, appunto, a queste aggressioni programmate nei suoi confronti, risale al 24 settembre 1992 e testualmente riferisce: "E' sfuggito numerose volte ad agguati da parte di esponenti del mio gruppo. Devo, tuttavia, precisare che sulla persona dell'avvocato Paolo Romeo non si è mai giunti ad un accordo totale perchè, trattandosi di un avvocato ed esponente politico, si voleva evitare di provocare reazioni a persone che svolgevano lo stesso ruolo dalla nostra parte". Ecco, cosa può riferirci in merito?

IMP. ROMEO: Avvocato, intanto le circostanze cui si riferisce questa dichiarazione collocano l'ipotesi all'anno 1987. La dichiarazione già in sé appare contraddittoria o comunque è riassunta in modo contraddittorio laddove da una parte si assume il fatto che ero sfuggito numerose volte ad agguati, il che lascia intendere che erano stati predisposti agguati ai quali io ero sfuggito, e nell'ambito della stessa dichiarazione invece si assume subito dopo: "Devo, tuttavia, precisare che sulla persona dell'avvocato Romeo non si è mai giunti ad un accordo totale", il che lascerebbe presupporre che il mancato raggiungimento degli accordi non avrebbe dovuto dar seguito alla fase esecutiva e quindi alla predisposizione di atti idonei al

raggiungimento dell'obiettivo. Quindi è una dichiarazione riassunta in modo contraddittorio, immagino quanto abbia fatto lambiccare il cervello il collaboratore, mentre il 24 settembre 1992 riferiva queste circostanze all'inquirente. Vede però, la parte che qui a me preme di più fare rilevare è che siamo nel settembre del 1992 e che **la ragione**, per la quale non si è ritenuto di eseguire un attentato, nasceva dalla considerazione che volevano evitare di mettere in moto un meccanismo, una reazione a catena. Ed egli dice: "Trattandosi di un avvocato e di un esponente politico, si voleva evitare di provocare reazioni e persone che svolgevano lo stesso ruolo nella nostra parte", come dire che anche dall'altra parte ci fossero persone che ricoprivano veste politica ed erano avvocati che svolgevano lo stesso ruolo mio. Ora, delle due l'una, o ci sono persone che hanno svolto lo stesso ruolo e che quindi erano ai vertici, essendo esponenti politici e avvocati dell'altro schieramento, ignoti.

Le analisi, le valutazioni, le strategie nel programmato agguato Viola

Oppure, come più verosimile, il Lauro quando afferma ciò, sostanzialmente cosa dice? "Quando ci riunivamo probabilmente andavamo a fare analisi", poi lo vedremo nel dettaglio in alcune sue dichiarazioni, che ha reso sempre in questa udienza, il riferimento alle "tragedie", così le chiama lui, le definisce, quante congetture, se vogliamo dire così, venivano formulate in quel clima di grande tensione e di guerra, di guerra armata tra bande, tra schieramenti. Allora il dato è che loro in qualche momento evidentemente hanno fatto anche valutazioni e analisi. E tra le altre si dice: "Il dottore Viola?" "Il dottore Viola secondo noi è vicino - ma lo vedremo più avanti - al gruppo De Stefano e allora vediamo come eliminarlo"; e hanno fatto un lungo elenco, lo vedremo, di personaggi di questa città, che loro ritenevano di indicare senza elementi precisi, senza alcuna valutazione supportata da fatti concreti, come potenziali nemici ed in quanto tali li assumevano come potenziali bersagli.

La valutazione di Lauro e del suo gruppo verso Romeo nel v.i. 24.09.92

Io in questa logica, in questa veste, in questo meccanismo vengo vissuto da Lauro il 24 settembre del 1992 come un politico e un avvocato, non vengo vissuto nel settembre del 1992 come il vertice della cosca De Stefano, come il presidente di quella entità superiore che governa il malaffare, non vengo vissuto da Lauro nel momento in cui rilascia questa dichiarazione come l'esponente dei servizi segreti, della massoneria, no, no; qui la causale è data dal fatto che sono un politico e un avvocato sospettato di essere vicino ai De Stefano, nient'altro. Ed è sintomatico questo dato, non può sfuggire alla vostra valutazione, che in quel momento, settembre 1992, Lauro mi configura solo ed esclusivamente avvocato e politico sospettato di essere appartenente o di potere essere utile in un qualche modo ad uno dei due schieramenti in loco.

AV. TOMMASINI: Senta, avvocato, sempre Lauro nella dichiarazione resa il 17 maggio 1993 - siamo all'anno successivo - continua su questo argomento, dice: "Fu proprio la sua appartenenza - sta parlando di lei - al fronte de stefaniano che determinò da parte del fronte Saraceno, Lauro, Fontana, il proposito di ucciderlo, che non venne attuato per il mancato assenso di Pasquale Condello e dei Serraino".

IMP. ROMEO: Avvocato, quest'altra dichiarazione esprime sostanzialmente in termini contenutistici ciò che aveva già espresso a settembre del 1992, anche se questa è una dichiarazione che a maggio del 1993 rilascia al dottore Macrì. L'unico elemento di novità che introduce in questa dichiarazione è dato dal fatto che, pure datando la vicenda al 1987, assume in questa circostanza non essere stata disponibile, non esserci stato l'assenso per il veto di Pasquale Condello e dei Serraino, sicché sembrerebbe che nel 1987 le persone che non avevano dato, che non avevano consentito, come diceva nel settembre del 1992, il raggiungimento dell'accordo (sulla eliminazione Romeo) per le questioni che aveva precisato nel 1992, ovvero per non innescare meccanismi di reazione, ed indica come elemento di novità il nome delle persone che sostanzialmente avevano espresso questi dubbi, queste perplessità e quindi non avevano dato il loro assenso. Ed indica le due persone di Pasquale Condello e dei Serraino. Per il resto valgono le considerazioni sin qua fatte per la dichiarazione del settembre 1992.

La incoerenza e contraddittoria dichiarazione di Lauro del 12.07.96

AV. TOMMASINI: Senta, però anni dopo, tre anni dopo, nell'esame del Pubblico Ministero, mi pare, del 12 luglio 1996 afferma - vedremo - cosa diversa, afferma di avere ricevuto l'ordine di eliminarla da Condello, a questo punto, nel periodo di detenzione subito dal novembre 1996 al gennaio 1997. E qua mi sembra che

IMP. ROMEO: E qui

AV. TOMMASINI: non ci siamo nella logica del discorso.

IMP. ROMEO: E qui vale la massima che le bugie hanno le gambe corte, perchè una bugia sul tema resiste solo poco tempo, un breve periodo. Siamo nel 1996, ed io lo ricordo in modo distinto e chiaro che, quando l'accusa in questa udienza gli chiede improvvisamente a Lauro perchè e come aveva saputo di questo proposito di eliminazione dell'avvocato Romeo, Lauro - e certamente, come lui spesso ricorda, non è un computer e quindi non può ricordare tutto con tanta precisione - si appiglia ad una vicenda, ad un verbale che è quello del 03 marzo del 1995 e quindi propina qui improvvisamente, in modo inedito la versione secondo cui nel 1986/'87, sempre le

solite cose che ci racconta, fine novembre 1986 sino al 31 gennaio del 1987, data in cui io venni scarcerato, dice: “Nell’arco di questo periodo avvenne l’omicidio del fratello di Pasquale Condello - e infatti era avvenuto il 13 gennaio del 1986 ed aveva determinato l’inizio ... - i nomi fattimi in quell’occasione da Pasquale Condello quali bersagli prioritari da colpire, eccetera, eccetera” e fa una sfilza di nomi, che poi vedremo nel dettaglio che gli vengono indicati quindi nel periodo che va dal novembre 1986 al gennaio 1987, ‘86/’87, periodo in cui egli è in carcere, da Condello come personaggi che andavano eliminati. Sicché viene qui in udienza il 12/07 del 1996 e dice: “Sì, sì, in effetti il proposito di uccidere Romeo nasce in quella riunione che tenemmo lì, in una cella della casa circondariale di Reggio Calabria, c’era Condello, c’era Giovanni Fontana, c’era” indica tre, quattro persone, nella foga naturalmente indica pure persone che erano in quel periodo non detenute, tipo Giovanni Fontana, che poi abbiamo accertato essere in quel periodo invece non detenuto, lo dirà pure lui stesso nel corso del dibattimento, quando invece parla di cinquanta milioni che doveva portare, insomma si contraddice sempre e facilmente il Lauro. E quindi aggancia ed espone in udienza, quando viene sollecitato dalla difesa a ricordare, dice: “No, fu Condello a dirmelo”, dice. “E per quale motivo?” Dice: “Perché erano tutti massoni e dei servizi segreti.” E qui naturalmente introduce un altro elemento sia in ordine alla fonte da cui aveva saputo di questo mandato ad uccidere, sia sulle causali: non è più l’avvocato e il politico che è utile allo schieramento avverso, ma è il massone e l’uomo dei servizi segreti, che doveva essere ucciso e lo apprende da altri. Ma questo non basta a saggiare la inattendibilità del collaboratore sul punto, non basta perché cosa ci racconta subito dopo, quand’è preso dalla frenesia di costruire qui improvvisamente una risposta adeguata e congruente sul punto? Ci racconta che lui addirittura mi salvò la vita. Perché dice: “Gli salvai la vita?” Perché in effetti, quando io sono uscito, riferì la circostanza a Nino Saraceno e Nino Saraceno, che voleva per fatti suoi uccidere l’avvocato Romeo, dice: “Va be’, allora organizziamo subito”; dice: “E perché Nino Saraceno voleva uccidere l’avvocato Romeo?” “Perché era un imprenditore, aveva interessi edili a Pellaro, Paolo Romeo era di Pellaro e poteva turbare i suoi interessi nel settore dell’edilizia che coltivava”, come se io ero un imprenditore e potessi turbare... Questa è la causale. Dice: “Sicché diamo incarico - non si capisce bene se poi è lui, se è Saraceno o è lui - a Italo Nocera per fare pedinare il Romeo”, quindi erano state predisposte autonomamente da Nino Saraceno, da Italo Nocera e da quanti altri tutte quelle iniziative mirate a produrre l’evento agguato. Ad un certo punto Lauro ci riferisce che ha un improvviso ripensamento e tira fuori con nome e cognome anche addirittura una parente del Condello, che utilizza per dire: “Io mandai a quel punto l’imbasciata a Condello nel carcere per dire che stavamo facendo questo e la settimana successiva la parente del Condello viene fuori e mi riferisce altro: “Il Condello non vuole”. Ma quanto illogica è una versione di tal fatta! Ma come possiamo qui impunemente e con tanta superficialità acquisire versioni di questo genere su temi di tanta delicatezza, senza avere un sussulto di

La incoerenza e contraddittoria dichiarazione di Lauro del 10.10.97

AV. TOMMASINI: Senta, avvocato, completiamo perchè, dopodichè all'udienza del 10/10/1997 se lei sa spiegare alla Corte il mutamento: riferisce che i propositi di ucciderla nascevano dal fatto che si diceva che lei aveva ospitato Martino Paolo. Cosa può riferire?

IMP. ROMEO: Sì, e poi la successiva udienza, che è quella del 10/10/1997 quando sempre incalzato dall'avvocato Tommasini in fase di controesame, incidentalmente, mentre racconta la versione del fidato scudiero, di Talamo che era andato a seguire la zia, assume l'ipotesi di un appoggio logistico (dato da Romeo) a Paolo Martino, circostanza nota allo schieramento Condello-Imerti. A quel punto cosa c'è di più naturale che dire: "Ma è proprio per questa ragione che doveva essere ucciso l'avvocato Romeo"?

Le diverse causali fornite da Lauro

Sicché potremmo riassumere che le causali delle diverse versioni sul punto, fornite dal collaboratore, possono essere: la prima, quella più immediata, perchè ero un avvocato e un politico che, ritenuto vicino al gruppo De Stefano, potevo dare loro degli appoggi in una situazione di scontro cruento che c'era tra le due fazioni e quindi doveva essere, dovevano essere tagliati i ponti, diciamo, agli avversari con le contiguità; successivamente invece mi accosta a quella dichiarazione del 03 marzo del 1995 assieme a tutti gli altri soggetti che indica come bersagli indicatigli dal Condello, e le motivazioni diventano a questo punto: Romeo è massone ed è dei servizi segreti, vicino potenzialmente ai De Stefano e deve perciò essere ucciso; **terza versione** e terza causale è questa: doveva essere ucciso perchè sapevamo che dava ospitalità a Martino nel 1987. Tutte queste, al di là delle contraddizioni in ordine alla causale, si riferiscono a fatti temporali uno diverso dall'altro, perchè non c'è dubbio che la prima ipotesi risale al 1986/'87, mentre le altre sono sicuramente di epoca successiva.

I programmati agguati al dottor Vincenzo Macri.

AV. TOMMASINI: Senta, sempre il nostro nei verbali del 04 agosto 1992 e del 28 agosto 1992, nonchè nel corso - ecco, riuniamo - dell'esame del 30/09/1997 riferisce di programmati agguati al dottor Vincenzo Macri. Lei ha mai avuto diretta conoscenza dell'episodio?

IMP. ROMEO: Da questo momento in avanti andremo proprio ad esaminare alcuni episodi che sono stati riferiti, dal collaboratore Lauro, nel corso del suo esame in

questo processo, ma che avevano costituito oggetto anche di dichiarazioni in alcuni verbali precedenti, che riguardano sempre questa attività di programmazione di aggressione nei confronti di presunti avversari. E in effetti Lauro nel verbale di interrogatorio del 04 agosto del 1992 - siamo agli inizi della collaborazione dei Lauro - riferisce al dottor Paolo Giordano, assistito dal maresciallo maggiore Alecci e dal dottore La Barbera Arnaldo, viene sentito ad Amsterdam, non è in Italia: “Fu successivamente alla strage che, sempre parlando con Botti - si riferisce alla strage di Capaci, dove perse la vita il giudice Falcone - e commentando la stessa, ebbi modo di dirgli che poteva accadere un attentato anche da un altro magistrato, al dottore Vincenzo Macrì, che opera in Calabria”, a questo punto viene interrotto il verbale per consentire al detenuto, eccetera, eccetera, non vi è più traccia anche perchè al dottore Paolo Giordano evidentemente non interessava l'approfondimento sulla circostanza che evidentemente avrà comunicato per quant'altro a proseguire alle autorità competenti. Poi siamo al 28 agosto del 1992 ed è sempre il Lauro che questa volta invece, sentito dal Pubblico Ministero Bruno Giordano, dal sostituto procuratore della repubblica di Reggio Calabria, che a conclusione del verbale riferisce alcuni particolari su questo presunto agguato nei confronti del dottore Macrì; ricordo e sottolineo la data del 28 agosto del 1992. “Per quanto riguarda la posizione del dottore Vincenzo Macrì, giudice istruttore a Reggio Calabria, titolare dell'inchiesta sul maxi processo, devo dire - si riferisce chiaramente ad Albanese + 106, quello era il maxi processo di allora - devo dire che effettivamente da parte del nostro gruppo c'era la convinzione che avesse fatto - parla del giudice Macrì - due pesi e due misure. Soprattutto la vicenda dell'assoluzione dell'avvocato Giorgio De Stefano, che noi ritenevamo l'organizzatore di tutta la guerra di mafia, ha suscitato delle forte reazioni e dei risentimenti”. Ma ancor prima di rilasciare questa dichiarazione, facciamo un passo indietro ed arriviamo ad una dichiarazione che è del 19 agosto: “Ho appreso da mia moglie - dice sempre al sostituto procuratore Giordano, anzi in verità lo interroga il colonnello Pellegrini per delega, su delega del dottore Giordano - ho appreso da mia moglie che su alcuni quotidiani italiani è apparsa la notizia che un reggino, arrestato in Olanda, aveva fornito notizie sull'attentato del giudice Falcone e sull'attentato programmato in danno del dottore Macrì. Per quanto mi ha riferito mia moglie, la dovizia di particolari riportati sul conto del collaboratore non poteva far nascere dubbi sulla identità dello stesso e cioè sul sottoscritto. Ho chiaramente negato ogni collaborazione, ma è evidentemente come tale fuga di notizie abbia danneggiato quanto mi proponevo di fare e cioè farmi trasferire per un breve periodo presso il carcere di Reggio Calabria per aggiornarmi sugli ultimi avvenimenti verificatisi in Calabria”.

La nota della Gazzetta del Sud del 14.08.92

Ma ciò che io voglio porre all'attenzione della Corte è che in effetti quanto la moglie del Lauro aveva riferito allo stesso è vero, perchè **il 14 di agosto del 1992**, quindi cinque giorni prima questo verbale, dieci giorni dopo la prima dichiarazione, la codica

dichiarazione per quel che abbiamo visto - è nel verbale del 04 agosto - la Gazzetta del Sud titola: UN BOSS REGGINO PRESO IN OLANDA HA RIVELATO IL COMLOTTO. “Secondo quanto è trapelato, tale misterioso personaggio era latitante da alcuni anni ed è stato arrestato ai primi di maggio in Olanda. Il primo ad interrogarlo è stato, verso la fine di maggio, il capo della procura della repubblica di Caltanissetta - che all’epoca era Salvatore Celesti -. Il boss calabrese, infatti, era in possesso di alcune notizie che riguardavano la strage di Capaci, nella quale era rimasto ucciso Giovanni Falcone. Dopo avere riferito a Celesti le notizie sulla strage, gli parlò anche - non sto leggendo un verbale, sto leggendo un articolo della Gazzetta del Sud - anche dei contatti e degli accordi intercorsi tra Cosa Nostra e ‘Ndrangheta per pianificare la eliminazione di quanti all’interno delle istituzioni erano di ostacolo alle associazioni criminali in Sicilia e Calabria. Delle dichiarazioni ricevute dal calabrese il procuratore Celesti informò il vertice della DIA e il 09 giugno scorso Gianni Di Gennaro insieme con il colonnello Angelo Pellegrini è volato in Olanda, ad Amsterdam, dove ha interrogato personalmente il boss, che gli ha confermato la esistenza di un piano congiunto di Cosa Nostra e ‘Ndrangheta per attentare alla sua vita - quella di Di Gennaro - e a quella del giudice Vincenzo Macrì. In tale circostanza il boss riferì anche che per uccidere Macrì si era pensato ad un cecchino che doveva venire da Palermo; questi avrebbe agito in estate, appostandosi all’interno di un istituto scolastico, che appunto in quanto tale sarebbe rimasto deserto in estate, che si affaccia davanti all’ufficio occupato dal dottore Macrì nel tribunale di Reggio Calabria”. Ora io ho compulsato tutti gli atti che sono stati resi pubblici in tutti i processi, al di là del verbale del 04 di agosto e del 28 di agosto, che riguarda la vicenda dell’attentato al giudice Macrì riferita dal collaboratore Lauro, non ho trovato nulla, può darsi pure però che vi sia stato aperto un fascicolo e sia stata archiviata una posizione sul punto. Quello che è certo, però - e che disvela un sistema e un meccanismo pericoloso che mette in crisi fortemente l’attendibilità dei collaboratori per il sistema possibile di concertazione - è il dato secondo cui, a distanza di dieci giorni da un interrogatorio fatto ad Amsterdam al collaboratore Lauro, la Gazzetta del Sud è nelle condizioni di pubblicare con dovizia di particolari, fatti e circostanze che non sono state rivelate attraverso la pubblicazione di atti giudiziari noti alla opinione pubblica, o agli imputati in questo caso, o alla difesa, che avrebbe interesse di capire come è possibile che vi siano soggetti esterni alla istituzione giudiziaria che possono conoscere in tempi reali fatti e circostanze, dichiarazioni di una delicatezza tale che sicuramente avrebbe consigliato la non pubblicazione ad un giornalista accorto di questo, di questa notizia che aveva - e qui ha ragione Lauro - messo anche a repentaglio probabilmente la incolumità sua e della sua famiglia e che **ha solamente prodotto la scorta armata al magistrato.**

Le versioni di Lauro sui programmati agguati al dr Viola

AV. TOMMASINI: Senta, vi sono quindi interrogatori verbali del 14 dicembre 1992, del 03 marzo 1995 e del 29 giugno 1994 e poi anche, ecco, nell'esame sempre di Lauro - stiamo parlando del 30 settembre 1996 - in questi verbali e anche nell'esame riferisce di programmati agguati al dottor Giuseppe Viola. Lei ha mai avuto diretta conoscenza dell'episodio?

IMP. ROMEO: E' interessante che io rappresenti alla Corte puntualmente questo passo del verbale del 04 dicembre 1992. *"Voglio spiegare meglio - dice Lauro - mentre mi trovavo detenuto nel carcere di Reggio Calabria durante il 1990, si parlò tra me ed altri esponenti della mia organizzazione di un attentato da effettuare ai danni del giudice Viola, presidente della locale Corte d'Appello. Il discorso nacque in quanto i miei mi chiesero che pesce fosse il dottore Viola, dato che io lo conoscevo bene per essere stato segretario alla commissione alloggi presieduta dal dottore Viola - Lauro era stato segretario della commissione alloggi - Io risposi che mi risultava che il dottore Viola non era persona che avesse mai preso interessi personali nell'attività da lui svolta ed in particolare in quella che più da vicino ci riguardava - vediamo che cosa riguardava alla organizzazione, allo schieramento di Lauro - l'ubicazione e la scelta dei suoli. Quest'ultima circostanza andava riferita alla localizzazione del palazzetto dello sport - non quello di Pentimele, parliamo di quello di Gebbione - e a quella del palazzo di giustizia, che noi avevamo interesse che sorgesse nella zona di Spirito Santo, dove sta sorgendo il centro direzionale. Quest'ultima zona rientrava, infatti, sotto il nostro controllo ed era inoltre, ovviamente, per le considerazioni già fatte, parlando dell'omicidio Ligato, gradita anche al gruppo politico a cui noi ci riferivamo e che ha prodotto poi l'arresto di quattro politici, quali mandanti dell'omicidio Ligato. Aggiungo che, se il palazzo di giustizia fosse sorte nella zona di viale Calabria, la tangente sui lavori sarebbe stata riscossa integralmente, 3% sull'importo lordo di tutti i lavori, dalla famiglia Labate di Gebbione, i Timangio, laddove, se la localizzazione fosse stata a Spirito Santo, la tangente di cui ho detto l'avremmo riscossa noi, che in quel periodo avevamo sottratto quel territorio al controllo dei libri. A ciò deve essere aggiunto i maggiori introiti che sarebbero derivati dall'intervento nei lavori di nostre ditte e di nostri mezzi, mentre i Labate erano anche attrezzati dei mezzi necessari per fare i lavori di subappalto nel loro territorio. Altro argomento utilizzato da quelli del mio gruppo era un presunto atto di favore che il dottore Viola avrebbe compiuto nei confronti dell'ingegnere Scambia, dirottando su di lui i finanziamenti per la costruzione del palazzetto dello sport".* Ora, vede, tutti conosciamo la dirittura morale della persona di cui qui si discute, del dottore Viola, finanche Lauro non ha nulla da dire, per cui il nostro ragionamento preliminarmente deve sottolineare - e lo sottolinea anche chi vi parla - la stima incondizionata dell'uomo del quale parliamo.

i meccanismi che regolavano i dialoghi tra queste consorterie criminali

A me preme mettere in evidenza come sia possibile e quali erano i meccanismi che regolavano i dialoghi tra queste consorterie criminali all'interno del carcere e fuori. Era possibile in quegli anni - vedete - immaginare che solo perché taluno pubblicamente a quel periodo sollecitasse la realizzazione di un impianto sportivo e sostanzialmente lo sollecitasse perché riteneva per valutazioni oggettive, urbanistiche - chi più ne ha, più ne metta - dovesse sorgere in una determinata zona, solo per questa circostanza veniva addirittura sospettato come persona che intendeva, con questo suo modo di operare, coltivare interessi di gruppi avversi e quindi per ciò stesso meritevole, per soltanto questo, meritevole di essere bersaglio in quel clima, in quel momento della loro bestiale violenza. Questo è un dato che rappresenta anche il rischio e la delicatezza e, se volete, anche il coraggio di quanti hanno operato a testa alta e con onestà, e con rigore morale in questa città, assumendo responsabilità nelle istituzioni e nelle pubbliche amministrazioni, spesso senza avere la scorta, forti del proprio coraggio e della propria dirittura morale. Ma questo era ciò che poteva accadere in quel periodo anche a persone di questa levatura morale, insospettabili; mentre in quei covi veniva ritenuto addirittura un contiguo allo schieramento avverso. Ma non è il caso, veda, qui del dottore Viola, del quale stiamo discutendo, è il caso, come qui ricordava Lauro, di trenta, quaranta professionisti, avvocati e magistrati, che erano nell'occhio del ciclone e che erano divenuti bersaglio possibile delle organizzazioni criminali in lotta. Questo è il dato che emerge da queste dichiarazioni e le valutazioni che vanno fatte. Ora voglio soffermarmi su un altro passo, vado velocemente a riesaminare altre circostanze simili.

Sempre Lauro, Lauro il 03 marzo del 1995: *“In questo contesto è significativo quanto da me appreso in ordine all’omicidio del magistrato Ferlino - sa tutto -. Non ho contezza su chi siano stati i mandanti e gli esecutori materiali, posso però fornire importanti particolari sulla causale del fatto di sangue, appresi da Paolo De Stefano. Il giudice Ferlino venne ucciso perché si ruppero gli equilibri interni alla massoneria. Il Ferlino, che era massone, all’epoca della sua morte ostacolava il nuovo progetto massonico affaristico che cominciava ad attecchire specialmente al sud sotto la regia di Licio Gelli, che prevedeva l’accaparramento di ogni affare vantaggioso lecito o illecito che fosse”*. In questo verbale è stato sentito dal dottore Verzera e dal dottore Boemi il Lauro e siamo nel 1995, alla vigilia delle altre dichiarazioni che verranno riferite sulla super loggia massonica, quindi il momento è quello delle rilevazioni del Lauro di questa entità superiore a distanza di tanti anni. *“In sostanza il Ferlino si opponeva alla degenerazione della struttura massonica da organismo lecito a illecito, tutto ciò mi è stato detto da Paolo De Stefano e durante la seconda guerra di mafia mi è stato confermato anche da Pasquale Condello, il quale in un momento d’ira, determinato anche dalla morte del fratello Domenico Francesco, mi disse che Paolo De Stefano era presente proprio quando personaggi massonici e personaggi mafiosi decisero di sopprimere il giudice Ferlino. Mi riferì anche che per*

tutta la sua vita era stato a fianco di Paolo De Stefano, rammentando gli episodi dell'hotel Commadori", eccetera, eccetera. Ci troviamo quindi qui dinanzi al collaboratore Lauro che non soltanto disvela i meccanismi attraverso cui in questa fucina criminale venivano programmati gli attentati a magistrati o a personalità delle istituzioni di questa città, ma difrnte ad un collaboratore, che il 03 marzo del 1995 offre questa inedita versione sulla causale dell'omicidio Ferlaine inserendola, appunto, all'interno di questa entità superiore, rappresentata dalla degenerazione del potere massonico, che stava per diventare affaristico e contro tale sistema si opponeva il Ferlaine; e afferma anche qui di avere appreso le circostanze da un morto e da un latitante. Ma, avviandomi a conclusione sul tema, non posso non ricordare come è proprio nello stesso verbale del 03 marzo del 1995 che il Lauro dice: "A causa - parlando, appunto, dei bersagli indicatigli da Pasquale Condello - a causa della loro contiguità con le strutture deviate della massoneria e dei servizi segreti furono nell'ordine di priorità indicati una serie di personaggi che dall'interno dovevano essere eliminati". Risondendo poi alle domande poi dirà : "Ma a domanda della Signorie Loro che mi chiedono il motivo per cui il dottore Viola - quindi siamo in un altro verbale - era un obiettivo da eliminare da parte del mio gruppo e segnatamente da Pasquale Condello, non posso rispondere quanto segue. Pasquale Condello sapeva, a causa dei suoi strettissimi pregressi rapporti con Paolo De Stefano, che l'ingegnere D'Agostino, uomo dei De Stefano-Tegano, era legato a filo doppio con il presidente Viola, sicché temeva che attraverso questo collegamento il suo gruppo potesse subire trattamenti giudiziari sfavorevoli". Quindi c'era il gruppo Condello che voleva uccidere il dottore Viola perchè riteneva che lui, avendo rapporti con il gruppo De Stefano, potesse interferire favorevolmente nei processi a favore degli imputati del gruppo De Stefano. Analoghi suoi timori per il ruolo ricoperto all'interno della questura dai dottori Patanè, Blasco ed in precedenza da Celona, altri obiettivi indicati sempre. "Pasquale Condello inoltre temeva fortemente il sostegno che a D'Agostino veniva dato dal dottore Saya, ispettore generali degli istituti penitenziari del centro sud". Questi, e non solo questi, sono gli obiettivi presunti, perchè anche questi sono presunti, perchè ce li riferisce Lauro, perchè io non credo che Lauro, se devo esprimere ciò che penso, dica il vero quando afferma queste cose, come affermo che il vero Lauro non dica quando riferisce altre circostanze e quando da me è stato indicato come menzognero o quando da me è stato colto in flagrante mentre dice bugie e mentre dice circostanze e fatti non veri. Voglio, invece, ritenere che, seppur non fosse vero nel dettaglio quanto qui si afferma, è certo che il meccanismo, che la fucina attraverso la quale venivano elaborate le strategie della guerra, era connotata da questo delirio da parte di gruppi che vivevano in clandestinità ormai da tantissimi anni.

Il condizionamento del clima nel processo di percezione dei fatti

Perchè si può fare la guerra alla mafia, si possono produrre processi, ma quando si è chiamati ad interpretare e a valutare e a conoscere e accertare le verità su avvenimenti

drammatici di questa città, perchè anche tal sono, e lo ribadisco, quelli che hanno segnato settecento morti in questa città, rispetto al quale è immorale, e lo ribadisco ancora una volta, l'atteggiamento distratto dello Stato, che si limitava a contare solo i morti e a registrare il sangue che correva nelle strade di questa città, senza niente fare se non un rilievo sui luoghi dei delitti. Voglio dire, bisogna conoscere anche il dramma interno a quelle realtà per scrutare l'animo di quegli uomini, che poi, diventati pentiti, hanno riferito, ci hanno propinato, era un animo sicuramente di criminali braccati, incattiviti dalla paura, dal terrore di potere essere essi stessi uccisi, non erano lucidi. Se noi non comprendiamo che la fonte di propalazione, non in questo processo, ma in tutti i processi che scaturiscono da queste propalazioni, è fortemente inficiata da questa capacità di apprensione e di percezione della realtà che cadeva sotto i loro occhi e che poteva essere deformata proprio per le condizioni di vita che conducevano, se non tesaurizziamo e se non mettiamo in conto anche questo dato, questo elemento, rischiamo probabilmente di non cogliere la verità dei fatti, perchè cogliere la verità e l'essenza dei fatti aiuta a scrivere o a riscrivere probabilmente la storia di questa città e ad assicurare alla giustizia i veri responsabili, perchè ognuno, chi ha sbagliato, deve pagare il proprio prezzo allo Stato e alla comunità. Però tutto questo è possibile soltanto se si procede con grande rigore e con grande consapevolezza che non ci sono verità assolute o rivelate e che, quando propalazioni e dichiarazioni vengono invece da soggetti che hanno percepito questi dati in quel clima e in quelle condizioni soggettive, ci vuole un rigoroso esame e una rigorosa valutazione degli stessi fatti, attraverso riscontri che devono essere ricercati all'esterno. E certamente è un'opera difficile sul piano dell'indagine svolgere quando si vuole fare giustizia sommaria attraverso i maxi processi, che è possibile e doveroso fare invece attraverso indagini che non si fondano solo ed esclusivamente su presunti riscontri incrociati di collaboratori, ma che realizzino una percezione o un riscontro alle dichiarazioni degli stessi collaboratori attraverso elementi fattuali, che vengono da mezzi e da fonti diverse.

AV. TOMMASINI: Presidente, per stasera è tardi.

PRESIDENTE: Va bene, sì, terminiamo. Per il rinvio

AV. TOMMASINI: No per giovedì prossimo perchè

PRESIDENTE: E no, c'è il collega che entra in ferie il 17, è un periodo residuo, fino alla fine del mese, quindi dobbiamo andare al 04 maggio, ore 15:00.

AV. TOMMASINI: Va bene, 04 maggio, ore 15:00. Grazie.

PRESIDENTE: Sì, e allora invitando alle parti a comparire senza ulteriore avviso. L'udienza è tolta.

ESITO: RINVIO 04/05/00

UDIENZA DEL 13/04/2000

1

Rapporti Romeo - Martino

1

Martino non è stato mai indagato per la fuga di Franco Freda

1

Martino è stato assolto da tutte le imputazioni contestategli in Olimpia

2

Quando ha conosciuto Martino Paolo

3

I primi rapporti professionali con Martino

3

L'attività legale svolta in difesa della famiglia Martino

4

Le false dichiarazioni di Lauro e la mancanza di indagine della DDA

6

L'azione civile per la responsabilità del magistrato

7

La voglia di protagonismo della DDA

7

L'avv. Romeo ha difeso in sede civile e penale Martino

9

Cointeressenze tra Romeo e Martino: Eportentosi esclude l'esistenza

10

L'omessa valutazione delle risultanze processuali da parte di DDA e del GIP

11

L'abuso delle indagini dopo la richiesta di autorizzazione a procedere

12

Perché Eportentosi non interroga l'avv. Romeo

13

La latitanza di Martino nel 1986 a Gallico

13

Le false dichiarazioni di Barreca sul tema

15

I contatti telefonici con Martino

16

Le aggressioni programmate

17

La dichiarazione di Barreca circa la volontà di Martino di uccidere Romeo

18

La inscindibilità delle dichiarazioni li rende inutilizzabili

19

La inattendibilità intrinseca della dichiarazione

20

La riunione di Gallico del 1989

21

Le programmate aggressioni al dr Viola in versione Barreca

24

Barreca nei colloqui investigativi di Romeo parla soltanto a proposito di Freda

24

Le dichiarazioni di Lauro sul tema sono contraddittorie

25

Le analisi, le valutazioni, le strategie nel programmato agguato Viola

25

La valutazione di Lauro e del suo gruppo verso Romeo nel v.i. 24.09.92

26

La incoerenza e contraddittoria dichiarazione di Lauro del 12.07.96

27

La incoerenza e contraddittoria dichiarazione di Lauro del 10.10.97

28

Le diverse causali fornite da Lauro

28

I programmati agguati al dottor Vincenzo Macrì.

29

<u>La nota della Gazzetta del Sud del 14.08.92</u>	30
<u><i>Le versioni di Lauro sui programmati agguati al dr Viola</i></u>	31
<u>i meccanismi che regolavano i dialoghi tra queste consorterie criminali</u>	32
<u>Il condizionamento del clima nel processo di percezione dei fatti</u>	34